

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	69
AFFARI SOCIALI (XII)	»	83
AGRICOLTURA (XIII)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	<i>Pag.</i>	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	92
<i>INDICE GENERALE</i>	»	93

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. A.C. 3496 – Governo (Parere alla Commissione VIII)
(Esame e conclusione – Parere con condizione) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza
del presidente Antonino LO PRESTI.*

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

AC 3496 – Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, rileva preliminarmente come il decreto-legge, nonostante si componga di soli due articoli sostanziali, sia comunque eterogeneo in quanto i due commi del primo articolo e il contenuto del secondo articolo trattano tre argomenti differenti.

Evidenzia, inoltre, la circostanza piuttosto inusuale della tardiva pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta solo il 21 maggio 2010 nonostante fosse

stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2010. Trattandosi di un decreto la cui finalità risulta essere, almeno per quanto riguarda il primo articolo, quella di intervenire su termini in scadenza per adempimenti la cui inosservanza è sanzionata, sarebbe stato forse opportuno intervenire in modo più tempestivo.

La sua proposta di parere pone in evidenza un profilo problematico connesso alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, la cui ambiguità consegue probabilmente al fatto che esso intende dar seguito ad un accordo sindacale.

Infine rileva che il provvedimento non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Ciò alimenta una prassi deplorabile, considerato che solo meno del 20 per cento dei decreti-legge presentati dal Governo è provvisto delle suddette analisi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3496 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto i due articoli trattano tre distinti argomenti, intervenendo sia nel settore

ambientale, sia in quello dell'autotrasporto; in particolare, i due commi dell'articolo 1 hanno come elemento unificante la finalità di differire termini relativi – rispettivamente – alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (comma 1) ed al versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle aziende di autotrasporto (comma 2), mentre l'articolo 2 tratta anch'esso la materia ambientale, disciplinando le procedure di assegnazione delle quote di emissione di CO₂;

nell'introdurre disposizioni operanti esclusivamente per il 2010, il provvedimento in esame non effettua alcuna modifica delle preesistenti fonti normative che risultano quindi, relativamente all'anno 2010, oggetto di modifiche non testuali;

esso effettua inoltre, all'articolo 1, un differimento di termini, assistiti da norme sanzionatorie, che risultano già scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 aprile 2010 (peraltro quest'ultimo termine era stato anche prorogato dal decreto-legge n. 194 del 2009, cosiddetto « mille proroghe »), acquisendo dunque un'efficacia retroattiva per un lasso di tempo piuttosto ampio; ciò in quanto il decreto-legge, pur approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2010, è stato pubblicato solo il 21 maggio 2010; entrambi i differimenti, come spiegato nella relazione illustrativa, si rendono peraltro necessari per la tardiva (comma 1) o mancata (comma 2) emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, interviene in un settore in cui non è stata data attuazione all'opera di delegificazione a suo tempo autorizzata dalla legge n. 70 del 1994, per cui la disciplina è attualmente definita da decreti del Presidente del Consiglio nella cornice fissata dalla normativa primaria tuttora vigente, che reca anche il termine di presentazione della dichiarazione ambientale, circostanza che ha richiesto, in questa

occasione come anche in passato, di intervenire con fonti primarie per la modifica del suddetto termine;

reca, all'articolo 2, l'abrogazione di una disposizione introdotta nel luglio del 2009 e successivamente modificata nel novembre 2009, e comunque destinata ad entrare in vigore nel 2012, circostanza che integra una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2 – che per l'anno 2010 differisce al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, specificando che « non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, *nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi » – si chiarisca il termine ultimo per l'adempimento, scaduto il quale operano le sanzioni, atteso che a differenza di quanto stabilito dal primo periodo del comma, che indica la data del 16 giugno,

il secondo periodo sembra consentire la liceità di versamenti effettuati, anche dopo tale data, fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione); al riguardo, per esigenze di certezza, andrebbe dunque valutata l'opportunità di stabilire un termine per l'adempimento dell'obbligo

di versamento che scada successivamente o contestualmente al termine costituzionale di conversione del decreto. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran (*Seguito dell'esame e conclusione*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 18.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 13 maggio scorso.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura, Lavoro, Affari sociali, mentre le Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con un'osservazione.

Claudio D'AMICO (LNP) fa presente che l'osservazione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio solleva un dubbio a suo avviso fondato in ordine all'impatto dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione sull'ordinamento interno in termini di copertura finanziaria. Riterrebbe opportuno, anche in considerazione di delicati aspetti connessi alla permanenza sul territorio italiano delle presunte vittime della tratta, procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che l'osservazione della Commissione Bilancio potrà essere oggetto di ulteriori verifiche nel corso dell'esame presso l'Assemblea, considerata l'imminente calendarizzazione.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime perplessità per il contenuto dell'osservazione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio nella parte in cui sembra porre a carico delle Commissioni di merito una prerogativa rientrante nelle competenze della stessa Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il

mandato ai relatori, onorevole Angela Napoli per la II Commissione e onorevole Alessandro Maran per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente della II Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

C. 3222 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è iniziato l'esame del provvedimento in titolo, con lo svolgi-

mento delle relazioni introduttive, e che in quella occasione il deputato Farina Coscioni ha preannunciato la presentazione di un proprio progetto di legge vertente su materia analoga, che dovrebbe essere in fase di stampa e assegnazione alle Commissioni riunite.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, propone di attendere l'assegnazione alle Commissioni riunite della proposta di legge richiamata dal presidente, ai fini di un possibile abbinamento, per poi procedere nel dibattito di carattere generale, al termine del quale si potrà valutare l'eventuale adozione del testo base.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni rispetto alla proposta testé formulata, che giudica opportuna e ragionevole, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	9
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	17
5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT	10
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	19
<i>ALLEGATO 4 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	21
AVVERTENZA	16

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a

circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, esprimendo rammarico per la mancata presenza, alla seduta odierna, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, che ha assunto in prima persona la responsabilità di nominare il signor Davide Giacalone quale presidente dell'Agen-

zia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Rileva che nell'interrogazione presentata si ricorda come il signor Giacalone fosse stato già proposto dal Ministro per la carica di presidente di DigitPA, ma che tale procedura di nomina non è poi andata a buon fine. Su tale proposta, infatti, la Commissione affari costituzionali del Senato ha espresso parere contrario; presso la I Commissione della Camera, inoltre, sono state elevate forti critiche in considerazione della mancanza dei requisiti scientifici e professionali del candidato, richiesti dal decreto legislativo n. 117 del 2009.

Fa presente che tale nomina non è quindi mai giunta alla firma del Presidente della Repubblica in ragione, secondo quanto riferito alla Commissione dal sottosegretario Andrea Augello, della indisponibilità a ricoprire tale incarico espressa dal dottor Giacalone. Lo stesso sottosegretario, tuttavia, non ha menzionato alcuna motivazione alla base di tale decisione.

Nell'interrogazione si sottolinea quindi l'inappropriatezza della nomina in questione dovuta probabilmente al fatto che in questo caso non sono previsti i controlli e le procedure richiesti invece per la carica di presidente di DigitPA.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Anzitutto, già conosce il contenuto del *curriculum vitae* del signor Giacalone – sia nella versione pubblicata sul sito dell'Agenzia sia in quella, meno articolata, presentata alle Camere quando era in discussione la proposta di nomina a presidente di DigitPA – da cui non emerge il suo titolo di studio.

Resta quindi la questione posta nell'interrogazione, ovvero per quali ragioni il signor Giacalone abbia rifiutato il suddetto incarico: se tali ragioni sono da individuare nell'indisponibilità a svolgere un incarico impegnativo e qualificante non si vede allora perché sia stata accettata una

carica analoga. Più probabilmente, d'intesa con il ministro Brunetta, ha ritenuto preferibile rinunciare alla prima carica alla luce dei pareri espressi dalle Camere – in particolare dalla Commissione affari costituzionali del Senato – accedendo alla seconda carica che non richiede i suddetti pareri né la firma del Presidente della Repubblica.

5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra l'interrogazione in titolo volta essenzialmente a comprendere cosa rimane della cosiddetta riforma Brunetta. Ricorda come il cuore di tale riforma, ampiamente pubblicizzata dal ministro, fosse riassumibile nei principi di valutazione e di trasparenza, posti come fondamento dell'attribuzione di retribuzioni accessorie sulla base del merito e non più a carattere indifferenziato.

Rileva come gli strumenti delineati per realizzare tali obiettivi fossero, da una parte, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni (CIVIT) e, dall'altra parte, le retribuzioni accessorie. Fa presente come la CIVIT ha subito grandi difficoltà nell'avvio della propria operatività, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze ha atteso mesi prima di dare il concerto per l'emanazione del regolamento di organizzazione e contabilità. L'ostilità del ministro Tremonti è proseguita poi con il mancato stanziamento previsto dalla legge rendendo così impossibile di fatto l'operatività della suddetta commissione. Al contempo, con la manovra finanziaria appena varata vi è stata una sospensione del compenso accessorio attraverso cui doveva realizzarsi l'operazione di differenziazione prevista dalla riforma. Chiede quindi una valutazione politica su tali aspetti e su cosa il ministro intenda fare.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), replicando, rileva come il sottosegretario abbia, nella propria risposta, solamente confermato quanto da lei evidenziato nella propria interrogazione. Emerge quindi con chiarezza lo scontro in essere tra il ministro Brunetta e il ministro Tremonti, tant'è vero che la sospensione dell'attività della CIVIT mina alla radice la riforma del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nella propria interrogazione, tuttavia, aveva chiesto una valutazione politica — che manca nella risposta — in merito al futuro della riforma Brunetta e, a questo punto, al futuro dello stesso ministro.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.20.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene preliminare un intervento del Governo sui contenuti della riforma finanziaria, appena approvata dal Consiglio dei ministri, nella parte in cui reca disposizioni che rischiano di sovrapporsi al provvedimento in esame. Fa riferimento, in particolare, all'esercizio delle funzioni fondamentali, alla gestione associata delle funzioni, alla soppressione delle province con meno di 200 mila abitanti.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è già stata affrontata la questione, sottolineando — anche alla luce dell'intervento del ministro Calderoli — l'opportunità di proseguire la discussione del provvedimento in Commissione, fermo restando che, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge sulla manovra finanziaria, sarà cura di tutti, in primo luogo del relatore, verificare eventuali sovrapposizioni tra i due provvedimenti.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene sia un questione di particolare delicatezza anche considerato che il Governo ha affermato di essere già stato autorizzato a porre la questione di fiducia sul decreto-legge recante la manovra finanziaria. Evidenzia come i temi in questione abbiano un particolare rilievo ordinamentale ed appare necessario chiedere al Governo l'impegno ad assicurare al Parlamento una adeguata discussione.

Oriano GIOVANELLI (PD) ricorda di avere evidenziato nella seduta di ieri come alcuni profili vadano approfonditi con la dovuta attenzione, a partire dalla disposizione che — a quanto risulta dagli organi di stampa — sopprimerebbe le province con meno di 200 mila abitanti, in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 133 della Costituzione. Occorrono quindi chiarimenti

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente come siano a suo avviso premature le valutazioni e le affermazioni svolte. Ri-

corda come il testo del decreto-legge recante la manovra finanziaria sia ancora in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ritiene quindi che, una volta avuta conoscenza del provvedimento, ciascuno con senso di responsabilità potrà svolgere le proprie valutazioni. Non è possibile infatti che la I Commissione sospenda i propri lavori in ragione di voci, non confermate, che prospettano l'opposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul decreto-legge recante la manovra finanziaria.

Rileva in ogni modo come la Commissione stia affrontando un lavoro che si trova nella prima fase dell'*iter*.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.01, fa presente che esso è volto a specificare che, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, la relazione tecnica allegata allo schema del successivo decreto legislativo evidenzia le modalità con le quali sono stati calcolati e determinati i costi, i fabbisogni standard e i dati che sono stati utilizzati come riferimento. Si tratta a suo avviso di un elemento indispensabile e invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare la propria valutazione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, propone preliminarmente, come avvenuto nelle precedenti sedute, di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione consente,

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 13.10 (*vedi allegato 4*).

Per quanto riguarda l'emendamento Giovanelli 13.2, esprime parere favorevole

limitatamente alle parti dell'emendamento relative alle lettere *a)* e *d)*, a condizione che sia aggiunta un'ulteriore lettera *e)* (*vedi allegato 3*).

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 13.2, di cui è cofirmatario, invita a rivedere il parere contrario sulle parti relative alle lettere *b)* e *c)* dell'emendamento, di cui sottolinea l'importanza. Pertanto, accogliendo la riformulazione proposta con riguardo alla nuova lettera *e)*, chiede che la Commissione proceda ad una votazione per parti separate.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà dapprima alla votazione delle parti dell'emendamento relative alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* e, quindi, alla votazione delle parti relative alle lettere *b)* e *c)* dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le parti dell'emendamento Giovanelli 13.2 (*nuova formulazione*) relative alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* (*vedi allegato 3*) e respinge la restante parte dell'emendamento, risultando così assorbito l'emendamento Calderisi 13.6.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.10 del relatore e Dal Lago 13.3.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il proprio emendamento 13..

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 13.7.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.01, che era volto a sollecitare una riflessione della Commissione sulla questione delle conferenze, che a suo avviso è oggetto di poca considerazione rispetto al rapporto tra

Governo e sistema delle autonomie e tra Governo e Parlamento, poiché molti problemi nel lavoro del Parlamento derivano anche dal fatto che una parte rilevante delle questioni sono affrontate e concertate al di fuori di esso.

Rileva che un altro profilo affrontato dall'articolo aggiuntivo 13.01 era connesso alla questione della composizione delle conferenze ed alle modalità con cui sono state affidate funzioni di rappresentanza ad alcune associazioni di tipo privatistico senza mai svolgere una riflessione sulle modalità con cui sono indicati i componenti della conferenza. Rileva che si tratta di un problema serio che richiede un approfondimento più ampio: per tali ragioni ed in assenza di tale approfondimento, lo ritira.

Raffaele VOLPI (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 13.02 (*vedi allegato 3*)

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) riformula il proprio articolo aggiuntivo 13.03 (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nel considerare ammissibili gli emendamenti Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03 nella loro nuova formulazione esprime su di essi parere favorevole.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sulle nuove riformulazioni proposte.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte — con riferimento agli articoli da 14 a 32 — di aver predisposto, in qualità di relatore, alcuni emendamenti nuovi (*vedi allegato 4*), anche soppressivi di interi articoli, e di aver conseguentemente rivisto alcuni pareri già espressi sugli emendamenti presentati. Quindi, ai fini della chiarezza del lavoro che la Commissione deve ancora svolgere, ritiene opportuno esporre nuovamente il quadro dei pareri sugli

emendamenti non ancora esaminati. Avverte che si limiterà a dare conto degli emendamenti sui quali il parere del relatore è favorevole, su tutti gli altri intendendosi espresso o confermato il parere contrario o l'invito al ritiro.

Per quanto riguarda il parere favorevole espresso su alcuni emendamenti all'articolo 14, si riserva di confermare o meno la valutazione favorevole in attesa che si chiarisca la sorte dell'articolo 14 stesso: la razionalizzazione delle province potrebbe essere oggetto, infatti, anche del decreto-legge recante la manovra finanziaria deliberato dal Consiglio dei ministri l'altro ieri ma non ancora emanato dal Capo dello Stato. La materia dell'articolo 14 potrà essere quindi ripresa nella prossima seduta, quando si conoscerà il contenuto definitivo del decreto-legge e sarà possibile valutare gli opportuni coordinamenti con il testo in esame.

Il parere è poi favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, soppressivo dell'articolo. Quanto all'articolo 16, il relatore ha presentato l'emendamento 16.10 (*vedi allegato 4*), soppressivo dell'articolo. Il relatore ha presentato altresì l'emendamento 31.10 (*vedi allegato 4*), collegato all'emendamento 16.10 da esigenze di coordinamento. Sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01 c'è un invito al ritiro e alla trasformazione del testo in ordine del giorno al Governo, pur essendo favorevole nella sostanza della proposta emendativa.

All'articolo 17 il relatore ha presentato gli emendamenti 17.20 e 17.21 (*vedi allegato 4*). All'articolo 18, il relatore ha presentato l'emendamento 18.10 (*vedi allegato 4*). Il parere è favorevole anche sull'emendamento Giovanelli 18.8, a condizione che sia riformulato sostituendo il capoverso 6-*bis* con il seguente: « 6-*bis*. I comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi ».

All'articolo 19, il relatore ha presentato l'emendamento 19.10 (*vedi allegato 4*), interamente sostitutivo del testo. Sull'emendamento Giovanelli 19.7 il parere resta per il

momento contrario, ma il relatore sta svolgendo un'ulteriore riflessione. Agli articoli 20, 21, 22 e 23 il relatore ha presentato gli emendamenti 20.10, 21.10, 22.10 e 23.10 (*vedi allegato 4*), soppressivi degli articoli.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01. Fa presente che il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo, nonché sull'emendamento Giovanelli 24.1 limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 ed al comma 1-*bis*, considerato che la altre parti, non accolte, sono già presenti all'articolo 24. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Giovanelli 24.3, a condizione che sia riformulato in modo da premettere alla lettera *a-bis*) le parole: « controllo sulle ».

Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tassone 24.04 e 24.05 e Favia 24.03.

All'articolo 28, il relatore ha presentato l'emendamento 28.10 (*vedi allegato 4*). Sugli articoli aggiuntivi all'articolo 28, il parere resta per il momento contrario anche se il relatore intende svolgere un'ulteriore approfondimento in vista della discussione in Assemblea.

Rileva che il parere è favorevole sull'emendamento Giovanelli 29.1, a condizione che sia riformulato come segue:

« ART. 29.

Al comma 1, capoverso « articolo 147 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni se-

condo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.

al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

al capoverso « articolo 147-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Sostituire i capoversi « articolo 147-quinquies » e « articolo 147-sexies » con i seguenti:

ART. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordina-

mento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

ART. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire

un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica ».

Rileva che il parere è altresì favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 29.5 e Stasi 29.12, nonché sull'emendamento Vanalli 29.15, a condizione che sia riformulato come segue:

« Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico ».

Fa quindi presente che il parere è favorevole sugli emendamenti Favia 30.13 e Contento 31.2. All'articolo 31 il relatore ha presentato anche l'emendamento 31.11 (vedi allegato 4). Il parere, infine, è favorevole sull'emendamento Bressa 32.1, a condizione che sia riformulato come segue:

« Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando

quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Rileva, infine, che di tutti i propri emendamenti il relatore raccomanda naturalmente l'approvazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sulle nuove proposte emendative del relatore.

Paolo FONTANELLI (PD) intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01, di cui è cofirmatario, ritiene che lo strumento dell'ordine del giorno sia troppo debole. L'articolo aggiuntivo propone infatti l'istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, rispondendo ad un'esigenza molto sentita nel Paese.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che l'anagrafe in questione già esiste. Per l'aggiornamento di alcune ulteriori requisiti appare più utile utilizzare lo strumento amministrativo anziché quello legislativo, che consente una maggiore facilità negli adeguamenti volti a tenere conto delle evoluzioni telematiche. Per tali ragioni, si associa all'invito formulato dal relatore a trasformare l'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01 quale ordine del giorno, su cui preannuncia sin d'ora una valutazione favorevole.

Raffaele VOLPI (LNP) ritira il proprio emendamento 19.2, nonché l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) fa proprio l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03.

Raffaele VOLPI (LNP) prospetta l'opportunità, con riferimento all'emendamento 17.21 del relatore, di prevedere una

riformulazione volta ad inserire, dopo le parole: « alle comunità isolate » le seguenti: « , anche lacustri, ».

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM (2010)61 def.).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212. (Rilievi alla II Commissione).

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02958 Vassallo e Bressa:
Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, occorre fornire, per chiarezza e completezza di informazioni, alcune doverose precisazioni preliminari.

In primo luogo, si chiarisce che, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, la riforma del CNIPA è stata realizzata con decreto legislativo n. 177 del 2009.

Inoltre, al fine di ricostruire in modo corretto ed esauriente il quadro delineato solo parzialmente dall'interrogante, è necessario ricordare che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso, ad ampia maggioranza, parere positivo sulla nomina di Davide Giacalone quale Presidente di DigitPA.

Risponde al vero che, nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina – e nonostante il parere favorevole sopra richiamato nonché la valutazione positiva del Governo circa la sussistenza dei requisiti professionali, manageriali e scientifici necessari a ricoprire detto incarico – è intervenuta la comunicazione di indisponibilità da parte dello stesso Giacalone.

Al riguardo, è evidente che l'indisponibilità manifestata da Giacalone non deve essere né illustrata né spiegata, ma, semmai, trattandosi di atto assolutamente non dovuto, dovrebbe essere considerata come apprezzabile manifestazione di sensibilità istituzionale.

Giacalone è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire entrambi gli incarichi proposti; quanto al secondo incarico, oggetto della presente interrogazione, tali requisiti sono più che adeguati e ciò può essere agevolmente riscontrato dalla lettura del suo *curriculum vitae*, al quale è, peraltro, assicurata piena trasparenza e conoscibilità mediante la pubblicazione sul sito www.aginnovazione.gov.it.

Oltre che come consigliere di vari Ministri, Giacalone, vanta una notevole esperienza come consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo di alcune fra le più importanti aziende italiane nel settore delle comunicazioni e dell'innovazione ed è inoltre autore di diverse pubblicazioni in materia.

Stupisce, infine, che l'attività di scrittore ed editorialista possa considerarsi ostativa al conferimento dell'incarico in parola, come se l'impegno civile e la passione per il bene collettivo sia un demerito. Peraltro, una simile tesi porterebbe a ritenere che gli incarichi a vario titolo assegnati dal Governo presuppongano il divieto di manifestare le proprie opinioni, il che contrasterebbe, non solo con il dettato costituzionale, ma anche con numerosi eccellenti precedenti fra i servitori dello Stato.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02959 Lanzillotta:
Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In attuazione della delega recata dalla legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha istituito la « Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche », la quale, operando in posizione di indipendenza e di autonomia, è chiamata ad indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.

I componenti della Commissione sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed acquisizione del parere favorevole dei due terzi delle commissioni parlamentari.

L'organismo in parola si è quindi insediato in data 22 dicembre 2009, avviando tempestivamente la propria attività istituzionale, della quale è possibile prendere visione nell'ambito del sito internet www.civit.it.

Per quanto attiene alle modalità di organizzazione, alla gestione finanziaria ed ai compensi dei componenti dell'organismo, il citato decreto legislativo n. 150 del 2009 ha previsto, all'articolo 13, comma 11, che gli stessi siano determinati con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In data 12 marzo 2010 è stato, quindi, adottato il decreto recante la definizione delle attribuzioni della Commissione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 75 del 31 marzo 2010). Successivamente, il 1° aprile 2010, la Commissione ha provveduto ad adottare i conseguenti atti regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, nonché la gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Commissione stessa.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha, successivamente nel tempo, inviato al Ministro dell'economia e delle finanze tre versioni del decreto di determinazione dei compensi dei componenti, l'ultima delle quali è stata trasmessa in data 28 aprile 2010 e, ad oggi, non risulta essere stata ancora firmata.

Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in questione, in attesa di sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulla base degli accordi intercorsi con il Ministro dell'economia e delle finanze e reca disposizioni pienamente conformi, anche nell'ammontare, a quanto già analiticamente previsto nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 15 del 2009 (« bollinata » dalla RGS), ove, infatti, era già riportata una apposita voce di spesa relativa alle retribuzioni dei componenti.

ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;*

d) *al comma 3 sostituire le parole: « diciotto » con le seguenti: « dodici ».*

e) *sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta*

giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione del parere parlamentare, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa ».

13. 2. *(parte approvata – nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.*

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.

13. 10. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico; »

13. 3. Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, dopo le parole comma 2, aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.

13. 7. Calderisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-

economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia.

* **13. 02.** *(nuova formulazione)* Volpi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia.

* **13. 03.** *(nuova formulazione)* Lanzillotta.

ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.

13. 10. Il Relatore

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 10. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 20. Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle comunità isolate o di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo Unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. ».

17. 21. Il Relatore.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « (Circoscrizioni di decentramento comunale) »;

b) sopprimere il comma 1;

c) al comma 2, sostituire le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, »;

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. sopprimere il primo periodo;

2. al secondo periodo, sopprimere le parole: « di cui al primo periodo »;

3. al terzo periodo, sostituire le parole: « di cui al secondo periodo » con le seguenti: « delle circoscrizioni di decentramento »;

f) al comma 6, sostituire le parole: « sono abrogati i commi 1, 3 e 5 » con le seguenti: « è abrogato il comma 3 ».

18. 10. Il Relatore.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 19.

(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.

2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbrikeri montani.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. ».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera *e*), secondo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: « *b*), *c*) ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « *b*) e *c*) ».

19. 10. Il Relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 10. Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 10. Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 10. Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 10. Il Relatore.

ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « 65.000 abitanti » con le seguenti: « 100.000 abitanti »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « 65.000 abitanti », ovunque ricorrano, con le seguenti: « 100.000 abitanti ».

28. 10. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

« n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato; ».

31. 11. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

« n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: « comunale o » sono soppresse; ».

31. 10. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo ed abb./A 24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02952 Capano: Sulla revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili 25

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 35

SEDE CONSULTIVA:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti ed abbinata (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .. 25

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) 26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (Seguito dell'esame e rinvio) 32

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 37

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 33

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio) 33

AVVERTENZA 34

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 27 maggio 2010.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 9.35 alle ore 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02952 Capano: Sulla revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la recente revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili, che sono poste a carico di alcuni comuni.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cinzia CAPANO (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta e ribadisce come fino ad oggi le relative alla giustizia minorile fossero a carico del Ministero e come la modifica in questione rischi di mettere in profonda difficoltà i comuni interessati ed i relativi bilanci.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3333 Lo Presti ed abbinata.

(Parere alla XI Commissione)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, è volta ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto all'indennità una tantum, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto.

Rileva quindi come il provvedimento intenda sanare un'anomalia dell'ordinamento, che non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.

La legislazione in materia, infatti, nulla prevede nel caso di omicidio del dante causa, per cui il soggetto che si macchi di tale delitto non è escluso dal diritto a percepire la pensione di reversibilità o indiretta. Tra l'altro, la Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti « *jure proprio* » e non « *jure successionis* », con la conseguenza che non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.

Si sono verificati, quindi, alcuni casi in cui il coniuge uxoricida ha chiesto e ha ottenuto dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta. Né gli enti previdenziali – per escludere il diritto dell'uxoricida – hanno potuto fare ricorso a interpretazioni o a estensioni analogiche, considerato che quando si restringono o si comprimono diritti soggettivi – come nel caso del diritto a pensione – non è possibile utilizzare tali fonti interpretative.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione giustizia sia chiamata ad esprimere il proprio parere su un testo approvato dal Senato e modificato dalla Commissione affari sociali che tratta questioni che attengono alla sfera strettamente personale di ciascuno.

Ricorda che alla Commissione giustizia spetta il compito di dare un parere sulle questioni di competenza propria e non di ripetere l'esame che è in corso presso la commissione di merito. Sottolinea, peraltro, come nonostante la tecnicità del parere non si possa negare che alla base di soluzioni tecnico-giuridiche vi possono essere anche delle considerazioni di natura etico-morale che finiscono per condizionarci. Ritiene che in questa materia non vi siano soluzioni, ma vie da percorrere per raggiungere mete prefissate sulla base di convincimenti morali, etici ed anche religiosi quando vi siano.

Per queste ragioni il parere deve essere meditato ed è estremamente complesso. Non intende, quindi, proporre già oggi un parere da votare. La materia è troppo ardua per essere affrontata in una o comunque in poche sedute, come spesso avviene quando si deve esprimere un parere su un testo.

Come presidente della Commissione giustizia dichiara di avere ritenuto di in-

serire all'ordine del giorno il provvedimento nonostante non vi sia ancora un'urgenza di rendere il parere, ritenendo che la Commissione debba esprimersi dopo una attenta ed approfondita riflessione.

Oggi si limiterà ad illustrare il testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali ed a offrire alla Commissione Giustizia alcuni spunti di riflessione strettamente personali, riservandosi di elaborare una proposta di parere solamente all'esito della discussione.

Osserva quindi come il testo sia composto da nove articoli.

Il provvedimento, dopo aver sancito i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico (articolo 1), disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica (articolo 2), e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tuttavia, dall'oggetto di quest'ultima, vengono escluse l'alimentazione e idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Viene inoltre sancita la non obbligatorietà, per il medico, delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di esse (artt. 3 e 4). Viene poi affidata alle regioni, sulla base di linee guida ministeriali, l'assistenza domiciliare ai soggetti in stato vegetativo permanente, e vengono disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico (artt. 5, 6 e 7). È infine stabilita l'istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico (articolo 9).

Più in particolare, l'articolo 1, anche alla luce dei principi costituzionali, qualifica le finalità del provvedimento, vale a dire: la tutela dell'invulnerabilità e dell'indisponibilità della vita umana, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

(comma 1, lettera *a*); la garanzia della dignità di ogni persona rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza (lettera *b*); la prescrizione del divieto di ogni forma di eutanasia (lettera *c*) e di assistenza o aiuto al suicidio; a tale proposito viene operato il richiamo agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale; la previsione dell'obbligo del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari ed il valore prioritario dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente (lettera *d*); il riconoscimento del principio del consenso informato del paziente quale presupposto di qualsiasi trattamento sanitario (lettera *e*); la garanzia dell'astensione del medico da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura (c.d. divieto di accanimento terapeutico) negli stati di fine vita o di morte imminente (lettera *f*); l'assistenza sociale ed economica del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della loro famiglia (comma 2).

L'articolo 2 qualifica il consenso informato come principio di carattere generale, dettando contestualmente la relativa disciplina. Viene quindi previsto che il consenso informato del paziente costituisca un presupposto necessario per l'attivazione di ogni trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge (comma 1), e che esso possa essere sempre revocato, anche parzialmente (comma 6); l'espressione del consenso deve essere preceduta da informazioni corrette e complete rese dal medico al paziente: il documento in cui è reso il consenso, firmato da paziente diventa parte integrante della cartella clinica (commi 2 e 3). Viene in ogni caso fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in qualsiasi momento le informazioni che gli competono, purché il rifiuto sia esplicitato in un documento sottoscritto dall'interessato (comma 4). I commi 6 e 7 individuano i soggetti legittimati ad esprimere il con-

senso nei casi di interdizione, di inabilitazione e di minore età: in questo ultimo caso il rappresentante legale dovrà aver previamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dal successivo articolo 3 in tema di contenuto e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Ai sensi del comma 8, Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. Viene in ogni caso stabilito il principio secondo il quale in casi di urgenza, che non consenta di acquisire il consenso informato dei rappresentanti legali, sarà il medico ad agire secondo coscienza e secondo i principi della deontologia medica. In linea generale, poi, il consenso non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

L'articolo 3 stabilisce che la dichiarazione anticipata di trattamento esprime la volontà del dichiarante riguardo ai trattamenti sanitari, in caso di eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, e consente esclusivamente all'eventuale fiduciario di provvedere alle funzioni indicate all'articolo 6 (comma 1), purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica (comma 2). Nella dichiarazione anticipata di trattamento: è consentita la rinuncia a trattamenti sanitari ritenuti sproporzionati o sperimentali (comma 3); è vietato l'inserimento di indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale (comma 4).

Il comma 5 stabilisce, anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, che alimentazione ed idratazione,

nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Il comma 6 prevede che la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia da cui è affetto il paziente.

L'articolo 4 prevede la non obbligatorietà della dichiarazione anticipata di trattamento. Questa deve essere redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, raccolta esclusivamente e sottoscritta contestualmente dal medico di medicina generale.

È stato precisato che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto (commi 1 e 2). Si stabilisce la validità per cinque anni, decorrenti dalla redazione dell'atto, della dichiarazione anticipata di trattamento, dichiarazione comunque rinnovabile, anche più volte. La regola della validità quinquennale della dichiarazione viene meno nel caso in cui il soggetto sia divenuto incapace (comma 3). Si prevede altresì la revocabilità e modificabilità in ogni momento della dichiarazione anticipata di trattamento (comma 4), l'inserimento della dichiara-

zione anticipata di trattamento nella cartella clinica del malato (comma 5) e la non applicabilità della dichiarazione anticipata di trattamento in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato (comma 6).

L'articolo 5 dispone l'emanazione di linee guida da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente, linee a cui si conformano le regioni.

L'articolo 6 prevede la possibilità di nominare (e sostituire) un fiduciario maggiorenne nella dichiarazione anticipata di trattamento: la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina (comma 1). In ogni caso è ammessa la rinuncia all'incarico da parte del fiduciario, mediante comunicazione al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile (comma 5). Al fiduciario nominato spetta la facoltà di interagire con il medico. Egli, tuttavia, è vincolato da una serie di doveri, dovendo impegnarsi ad agire nell'interesse del paziente, secondo le intenzioni espresse nella dichiarazione anticipata, vigilando sulla somministrazione delle migliori terapie palliative disponibili, evitando situazioni di accanimento terapeutico e di abbandono terapeutico e verificando che a carico del paziente non si verificano situazioni integranti le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale (commi 2, 3 e 4). In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal codice civile, libro II, titolo II, capi I e II.

L'articolo 7 definisce i criteri ai quali il medico curante deve attenersi nella valutazione delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento. Egli è tenuto ad annotare nella cartella clinica le ragioni per cui ritenga o meno

di seguirle. Viene stabilito, in ogni caso, il divieto per il medico di seguire le indicazioni della dichiarazione anticipata, se orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. In particolare, la valutazione del medico, sentito il fiduciario, deve essere fatta in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza (comma 1 e 2). In caso di contrasto tra medico curante e fiduciario si prevede una valutazione espressa da un collegio di medici composto e designato secondo modalità stabilite; tuttavia viene stabilito, in ogni caso, che la valutazione sia vincolante per il medico curante, che comunque non è tenuto ad agire in modo contrastante alle sue convinzioni scientifiche e deontologiche. Si precisa che resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.

L'articolo 8 autorizza il giudice tutelare ad esprimere nei casi previsti (contrasto tra soggetti legittimati ad esprimere il consenso o inadempimento o inerzia da parte di questi ultimi) il consenso al trattamento sanitario, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante (commi 1 e 2), che è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero (comma 3).

L'articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Ministro, con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina sia la tenuta del Registro sia le modalità e i termini di compilazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, presso il medico di medicina generale, registrate e trasmesse dalle aziende sanitarie al Registro di cui sopra (commi 1 e 2). La dichiarazione anticipata di trattamento e qualsiasi altra formalità

ad essa connessa non sono soggette all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo (comma 4).

Dopo avere illustrato il testo, si sofferma su talune questioni che, personalmente, ritiene dovrebbero essere tenute presenti nel prosieguo dell'esame.

Per quanto attiene all'articolo 1, si potrebbe valutare di inserire alla lettera c) (ove si vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza) un esplicito riferimento anche al diritto di autodeterminazione del paziente. Infatti, non si deve dimenticare che un aspetto fondamentale dell'attività del medico è il rispetto del diritto di autodeterminazione del malato, da cui deriva il principio del consenso informato. La stessa precisazione si potrebbe introdurre anche nella lettera e). D'altra parte potrebbe essere incongruo che in un testo che si occupa delle problematiche bio-etiche del fine-vita, non vi sia neppure un cenno al principio-diritto da cui deriva lo stesso principio del consenso informato ed il diritto di rifiuto delle cure.

All'articolo 2, comma 5, si potrebbe precisare che la revoca del consenso informato al trattamento sanitario debba essere annotata nella cartella clinica. Nel testo, infatti, non è chiaro questo aspetto fondamentale delle conseguenze della revoca del consenso al trattamento sanitario.

All'articolo 3, comma 2, potrebbe essere opportuno chiarire come dovrebbero essere risolti casi in cui il trattamento deve essere interrotto, e non semplicemente « non attivato ».

Al comma 5 potrebbe eliminarsi la frase « Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento », qualora si ritenesse che l'esclusione dell'alimentazione ed idratazione forzate dalle dichiarazioni anticipate di trattamento possa implicare la violazione

degli articoli 3 e 13 della Costituzione. A tale proposito, vale la pena ricordare che la scienza medica appare divisa sulla questione. Vi è chi ritiene che l'alimentazione e l'idratazione forzata siano da considerare un trattamento medico, e chi la pensa diversamente. Invero, nell'alimentazione e idratazione forzata si attua un qualcosa che è certamente « sostegno vitale », ma d'altro canto esse devono avvenire attraverso l'attività e la supervisione di un medico. Nessuna persona comune, insomma, sarebbe capace di somministrare artificialmente l'alimentazione e l'idratazione ad una persona in stato vegetativo senza l'aiuto di un medico. Questa natura « ibrida » dell'alimentazione e idratazione artificiale determina i dissensi all'interno della stessa categoria dei medici in merito alla vera natura di esse. Nella comprensibile incertezza della scienza medica, occorre rifarsi non più e non solo a parametri puramente medico-scientifici, ma considerare la questione anche nel suo profilo più profondamente umano.

Secondo la sua opinione, se si considera l'alimentazione e l'idratazione forzata da un punto di vista umano, e se si prende come punto di riferimento la persona che vuole por fine ad esse, si deve ritenere che non vi siano significative distinzioni fra tali procedure di sostegno vitale e le vere e proprie cure mediche intese in senso stretto. Per una persona che deve effettuare una scelta di fine-vita, essere sottoposto ad alimentazione o ad idratazione artificiale oppure ad altre cure mediche probabilmente non fa differenza. Quello che conta è se quella persona non se la sente più di andare avanti in tal modo, e rifiuta o di essere alimentato/idratato o di essere curato in senso stretto.

Si domanda quindi se in entrambi i casi la persona dovrebbe avere diritto di opporre il suo rifiuto e se si tratterebbe di consenso ad un omicidio attivo volontario da parte del medico o di un semplice rifiuto di un atto esterno non desiderato. Dalle risposte che si danno a queste domande derivano conseguenze sulle limita-

zioni delle quali può essere suscettibile la dichiarazione anticipata di trattamento di cui al testamento biologico.

Una volta ammesse le DAT per le cure mediche, se si arriva alla conclusione che non vi siano significative differenze sul piano umano fra cure mediche e alimentazione e idratazione artificiali, potrebbe non avere senso ammettere le DAT per le une e non per le altre.

Si deve poi tener conto dell'articolo 32 della Costituzione e capire che se la Costituzione esplicita il diritto del rifiuto alle cure, lo fa anche per evitare che un medico possa essere spinto ad attuare delle cure in contrasto con la volontà del paziente, in nome degli obblighi che la sua professione gli impone. Il problema dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale non si poneva neppure nel 1947, quando la Costituzione fu elaborata. Oggi, la questione nasce per l'affinarsi proprio della scienza e della tecnologia medica.

Anche in questo caso è importante affrontare la questione tenendo presente se riteniamo che vi sia affinità sostanziale fra alimentazione ed idratazione forzate, da un lato, e cure mediche, dall'altro. In caso positivo, il precetto di cui all'articolo 32 non può non estendersi interpretativamente anche alle prime, sollevando il medico dall'obbligo di andare contro la volontà del paziente. Non è la prima volta che gli ampi precetti della nostra Costituzione si ampliano in via interpretativa per comprendere situazioni analoghe a quelle previste, che al tempo della redazione della Costituzione non sussistevano neppure. Vi è poi lo stesso articolo 13 della Costituzione che implica il divieto di violare la libertà altrui. Si domanda quindi se l'alimentazione forzata costituisca un atto di intromissione fisica nell'altrui corpo, cui nessuno può essere obbligato.

All'articolo 4, si dovrebbe valutare se sia opportuno prevedere che le dichiarazioni anticipate di trattamento, per quanto non obbligatorie, debbano essere « vincolanti ». L'articolo, nella formulazione discussa in Assemblea al Senato, prevedeva che esse fossero non obbligatorie, ma

vincolanti. A seguito di un emendamento approvato il 26 marzo 2009, si è eliminato il riferimento alla vincolatività delle DAT. Forse sarebbe stato meglio che fosse rimasto il riferimento al carattere vincolante delle DAT, dal momento che se esse non sono vincolanti, non è chiaro quale sia la loro reale funzione. Peraltro, è anche vero che il testo dell'articolo 4 è da leggere in rapporto a quanto prescrive l'articolo 7 sul ruolo del medico. Se anche l'articolo 4 non specificasse la vincolatività delle DAT, l'articolo 7, nel definire gli spazi di manovra e di libertà del medico rispetto alle DAT, potrebbe rideterminarne comunque la vincolatività. Il problema è che l'articolo 7 appare molto ambiguo sul punto.

In sostanza, le DAT vengono vanificate dal combinato disposto dell'articolo 4, che non ne sancisce più l'inviolabilità, e dell'articolo 7, che rende quasi impossibile al medico accettare DAT in contrasto coi principi dell'inviolabilità della vita e della salute. Anzi, in questo modo le DAT vengono ad essere vanificate, nel senso di rimbalzare alla coscienza del medico la decisione del caso. Se così fosse, il medico « laico » o « liberal » potrebbe dar rilievo a DAT orientate più alla libertà del rifiuto di cure che all'inviolabilità della vita. Viceversa, con questo sistema, e soprattutto con quanto prescrive l'articolo 7, comma 2, al medico viene addirittura vietato di prendere in considerazione DAT contrastanti con i predetti principi. Il risultato pratico è che non solo le DAT non sono più vincolanti, ma addirittura, il medico è vincolato (dalla legge) a non rispettarle quando esse contrastano con i principi dell'inviolabilità della vita e della tutela della salute.

Inoltre, per coloro che ritengono che le DAT hanno senso soprattutto per decidere relativamente alla propria vita ed alla propria salute, esse perderebbero anche in assoluto, e in partenza, qualsiasi valore, visto che i principi da seguire sono quelli (oggettivi) dell'inviolabilità della vita e della tutela della salute. Per costoro, invece, il principio chiave doveva essere l'opposto, ovvero quello della libertà di cure o di rifiuto alle cure del paziente, anche laddove questa

libertà si trovi a confliggere con i principi oggettivi dell'inviolabilità della vita e della tutela della salute.

Al comma 2, ove si specifica che le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa, e che le eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto, si potrebbero aggiungere i seguenti periodi: « Questa limitazione non si applica a chi alla data di entrata in vigore della presente legge fosse già divenuto incapace. Per queste persone, la ricostruzione della volontà del soggetto prima della perdita di capacità deve essere comunque accertata davanti al giudice civile ». Allo stato, nel caso « Englaro » la Cassazione si è pronunciata in questi termini. La legge da questo punto di vista dovrebbe dare attuazione a quanto ha sentenziato la Cassazione, ma solo con riferimento a quei soggetti che non avevano potuto esprimere una DAT in precedenza, non essendovi una legge sul punto. Si tratta in sostanza di una disposizione transitoria che come tale potrebbe anche collocarsi in un articolo finale.

Al comma 6, secondo il quale in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica, si potrebbe aggiungere in fine per chiarezza: « , salvo che il pericolo di vita non sia stato determinato dall'applicazione stessa della dichiarazione anticipata di trattamento ». In sostanza, nei casi in cui il paziente è da tempo ammalato, e si dà corso alla dichiarazione anticipata di trattamento con correlativa interruzione di una terapia salva-vita, si verifica a causa di ciò un pericolo di vita. Ma sarebbe assurdo che, a quel punto, il medico fosse costretto ad intervenire per riattivare la terapia interrotta. Un simile modo di

procedere negherebbe rilievo alla stessa dichiarazione anticipata di trattamento.

All'articolo 7, il comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: « Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente, salvo il caso in cui la morte del paziente derivi dalla interruzione del trattamento, o dell'alimentazione o idratazione forzata, conseguente all'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento. Il medico non può altresì prendere in considerazione indicazioni comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in considerazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché del diritto all'autodeterminazione della persona, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. » Ciò perché la dichiarazione anticipata di trattamento può determinare l'interruzione di una terapia, o di un'alimentazione o idratazione forzata, anche se salva-vita. Dunque, questa interruzione, formalmente, « cagiona » la morte del paziente. È opportuno quindi indicare espressamente questa ipotesi, onde non creare equivoci. Diversamente, l'effetto sarebbe quello di negare ipotesi di rifiuto alle cure analoghe a quelle del caso Welby tramite dichiarazioni anticipate di trattamento. Una simile negazione potrebbe essere costituzionalmente illegittima in ragione degli articoli 3, 13, e 32 della Costituzione. Inoltre, occorre valutare se indicare, fra i principi e diritti su cui deve impiersi la valutazione da parte del medico della dichiarazione anticipata di trattamento, oltre che il principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, anche il diritto all'autodeterminazione della persona.

Anche al comma 3 si potrebbe aggiungere in fine: « nonché quello del diritto di autodeterminazione del paziente e del diritto al rifiuto delle cure ». Senza questa aggiunta, si corre il rischio di rendere illecite le dichiarazioni anticipate di trat-

tamento aventi ad oggetto la interruzione di terapie salva-vita o di alimentazioni o idratazioni forzate.

In sostanza, le DAT potrebbero essere vanificate dal combinato disposto dell'articolo 4, che non ne sancisce più l'inviolabilità, e dell'articolo 7, che rende quasi impossibile al medico accettare DAT in contrasto coi principi dell'inviolabilità della vita e della salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'Interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che il Governo ha presentato alcuni emendamenti relativi al progetto di legge n. 2364, volti a superare i rilievi espressi dalla Commissione bilancio sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia. Avverte che non sono stati presentati subemendamenti. Esprime quindi parere favorevole sulle proposte emendative del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.300, 2.301, 14.300, 18.300, 22.300 e 25-bis.300 del Governo (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo come ulteriormente modificato dagli emendamenti, sarà nuovamente trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni hanno trasmesso i pareri di competenza. Rileva, peraltro, che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni e che, in particolare, tra le condizioni viene richiesta la soppressione dell'articolo 2-*quater*, corrispondente all'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040, e dell'articolo 2-*sexies*, corrispondente all'articolo aggiuntivo Schirru 2.060.

Mario CAVALLARO (PD) rileva con rammarico come non sia la prima volta che la Commissione bilancio, che dovrebbe avere una propria autonomia di valutazione, si faccia invece portatrice di interessi di una parte del Governo, finendo per svuotare provvedimenti importanti di contenuti significativi. La soppressione degli articoli 2-*quater* e 2-*sexies*, in particolare, riduce notevolmente l'efficacia delle misure contenute nel provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI (PD) osserva con rammarico come il parere della Commissione bilancio ponga quale condizione la soppressione di disposizioni estremamente

rilevanti, che costituiscono il frutto di accordo e di condivisione con il Governo stesso, nonché il presupposto per il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che con riferimento ad un provvedimento importante come quello in esame occorra assumersi delle responsabilità serie e dichiara di essere personalmente favorevole al mantenimento degli articoli 2-*quater* e 2-*sexies*, pur comprendendo le difficoltà derivanti dalla situazione economica attuale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea la necessità di approfondire ulteriormente il parere espresso dalla Commissione bilancio e di verificare la possibilità di una riformulazione delle norme delle quali si chiede la soppressione, al fine di renderle adeguate sotto il profilo della copertura finanziaria, senza comunque pregiudicare la possibilità di un trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 11 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in corso di svolgimento, i provvedimenti in esame potrebbero essere inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'ultima settimana del mese di giugno. Invita quindi il relatore a predisporre per la prossima settimana una proposta di testo unificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elet-

*tivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.*

*Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02952 Capano: Sulla revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo subito all'On. Capano precisando che la revisione dei Comuni chiamati ad anticipare le spese degli uffici giudiziari minorili è stata disposta per ottemperare a precise disposizioni di legge.

Il R.D. n. 392/1941 stabilisce, infatti, che spetta ai Comuni il pagamento dei costi relativi a pigioni, manutenzione e custodia dei locali adibiti ad uso di giustizia, nei limiti del contributo economico posto a carico del Ministero di Giustizia, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/1998. Fanno eccezione alla regola – per espressa statuizione normativa – gli uffici giudiziari di Roma e di Napoli, nonché gli uffici giudiziari minorili che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del R.D. n. 392/1941, hanno sede « nello stesso edificio » dei Centri di rieducazione minorile, oggi sostituiti dai Centri per la Giustizia Minorile e dagli Istituti Penali per minorenni.

Ne consegue, *a contrario*, che nei casi in cui i predetti Centri di rieducazione minorile non siano ubicati nel medesimo edificio in cui hanno sede gli Uffici giudiziari minorili, spetta ai Comuni provvedere alle spese per il funzionamento dei Tribunali per i Minorenni e delle rispettive Procure e Sezioni di Corte di Appello per i Minorenni.

Questo, dunque, il criterio applicato, in via generale, per la razionalizzazione delle competenze in materia di spese per gli uffici giudiziari minorili, una volta emersa ed appurata la fondatezza delle difficoltà lamentate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile nel provvedere a spese cui non era normativamente tenuto.

Attualmente, infatti, in seguito all'evolversi della situazione penitenziaria minorile, buona parte degli uffici minorili sono totalmente al di fuori da strutture e servizi di competenza del Dipartimento per la Giustizia Minorile, con conseguente venir meno del rapporto gerarchico-funzionale, inizialmente esistente con i corrispondenti uffici giudiziari. Faccio presente, per l'appunto, che sia la sede di Bari, che quelle di Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Genova, Lecce, Messina, Milano, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Trento e Trieste hanno un'ubicazione isolata e del tutto differente rispetto agli attuali Centri ed Istituti Penali per minorenni.

Con il recente accordo tra la competente Direzione generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'omologa Direzione Generale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, si è inteso, quindi, dare corretta applicazione al regio decreto del '41, rispettandone lo spirito normativo proprio attraverso una revisione delle competenze di spesa, diversamente ripartite tra Amministrazione centrale ed Enti locali per meglio garantire una gestione finanziaria efficiente ed un effettivo controllo della stessa.

Ribadisco, pertanto, che nella differenziazione delle sedi degli uffici giudiziari minorili si è agito nel pieno rispetto dei principi di legge, oltre che del naturale buon senso; è stata, infatti, mantenuta in capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile la competenza a provvedere per le sedi di Bologna, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Napoli, Palermo, Potenza, Torino, Venezia e Roma, mentre è

stata conferita la gestione delle altre sedi ai Comuni ed al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ai sensi del citato articolo 1, comma 1 del R.D. n. 392/41.

Ad ogni buon conto, tengo a segnalare, che proprio in ossequio ad una elementare regola di buon senso e sensibilità nei riguardi degli Enti locali, è già stata emanata una specifica raccomandazione nei riguardi dei Centri periferici dell'Ammini-

strazione penitenziaria al fine di salvaguardare tutti i contratti e le procedure finanziarie già in essere ed evitare, così, un impatto prorompente sui nuovi destinatari della spesa.

Quanto ai profili inerenti il rispetto del Patto di Stabilità, si rappresenta l'attenzione che sarà riservata dal competente Ministero dell'Economia e Finanze alla presente tematica.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: viene a spirare sono sostituite dalla seguente: scade.

2. 300. Il Governo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso Art. 7-ter, le parole: non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni sono sostituite dalle seguenti: non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni.

2. 301. Il Governo.

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-bis. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, an-

che se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

14. 300. Il Governo.

ART. 18.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

18. 300. Il Governo.

ART. 22.

Al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

22. 300. Il Governo.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.

25-bis.300. Il Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 18.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzio-

nali, Giustizia, Finanze e Attività produttive e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Avverte inoltre che l'onorevole Zaccara ha segnalato alla presidenza della Commissione la rinuncia a svolgere le funzioni di relatore sul provvedimento in titolo nelle successive fasi di esame. Comunica, pertanto, che il nuovo relatore sul provvedimento è l'onorevole Maran.

La Commissione prende atto.

Enrico PIANETTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo in occasione della deliberazione sul mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Maran, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Intervenendo quindi sui lavori della Commissione, ritiene opportuno riferire sull'attività del Comitato d'indagine sull'antisemitismo con riferimento a talune reazioni apparse su *internet* che configurano autentiche minacce nei confronti dei componenti del Comitato in quanto tali e in ragione del loro impegno sulle tematiche connesse al fenomeno dell'antisemitismo e alla sua divulgazione attraverso la rete. La particolare gravità delle minacce risiede nel fatto che esse colpiscono per la prima volta un organo del Parlamento, oltre alla natura stessa delle espressioni riferite ai singoli parlamentari che, nel suo caso, hanno incluso minacciosi riferimenti alla sua incolumità. Nel segnalare che tali incresciosi accadimenti, la cui particolare pericolosità è da ravvedersi anche nel ricorso da parte di chi minaccia ad uno strumento comunicativo a forte impatto soprattutto presso le giovani generazioni, costituiranno oggetto di regolare denuncia presso le competenti autorità di pubblica

sicurezza, esprime piena solidarietà ai colleghi che condividono con lei questa circostanza ed esprime la più forte convinzione a proseguire con determinazione nel lavoro di indagine del Comitato. Osserva altresì che quanto accaduto segnala l'urgenza che l'Italia, che ha già ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, provveda alla sigla e alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità, così come è emerso nella recente audizione del coordinatore, in seno alla Polizia di Stato, della sicurezza per le infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale.

La seduta termina alle 18.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	41
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-02951 Galletti e altri: Indennizzi agli italiani espulsi dalla Libia nel 1970	45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	51
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	58
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Nuovo testo C. 3400 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**C. 3290 e abb.-A Governo**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante un piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010 e che in tale occasione, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo, ha espresso parere favorevole, formulando alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, rileva che le condizioni erano volte a inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega in materia di normativa antimafia di cui all'articolo 1 e a prevedere che gli schemi di decreto fossero corredati dalla relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; a esplicitare, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che all'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia si provvede con le risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno; con riferimento al comma 2 dell'articolo 11, ora articolo 14, a riformulare in modo coerente con la disciplina contabile, la disposizione che prevede la riassegnazione di risorse al Ministero dell'interno. Fa presente, poi, che la Commissione giustizia, nella seduta del 26 maggio 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare

modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio. Osserva, peraltro, che in tale seduta il presidente della Commissione giustizia ha assicurato che le predette condizioni saranno recepite nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. In relazione al testo in esame, ritiene, pertanto, che debbano essere ribadite le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sopra ricordate.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che l'emendamento Di Pietro 14.1, modificando l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, prevede l'assunzione anche a tempo determinato, nelle Pubbliche amministrazioni, dei testimoni di giustizia, per chiamata diretta nominativa e, pertanto, ritiene che dalla disposizione, anche se provvista di clausola di invarianza, sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva, poi, che l'emendamento Di Pietro 1.9 sostituisce interamente l'articolo 1, prevedendo una ampia delega al Governo per l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, segnala, in particolare, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari; la nomina, in seguito alla revoca di amministratori o sindaci di società, di uno o più amministratori, da parte del tribunale, che provvedono alla gestione dell'ente in relazione ai quali si sospetta una influenza mafiosa: la previsione di forme di ristoro agli imprenditori che abbiano reso denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; l'istituzione di un apposito Albo degli amministratori giudiziari; la previsione della disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi da parte dell'amministratore giudiziario, nonché la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione. Segnala, altresì, l'emenda-

mento Vietti 1.29, che introduce ulteriori criteri di delega all'articolo 1, fra i quali è contemplata la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni, e la possibilità di disporre videoriprese, anche domiciliari, nonché l'emendamento Di Pietro 1.183, il quale prevede, all'articolo 1, comma 3, ulteriori criteri per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a istituire presso i capoluoghi distrettuali sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ritiene, inoltre, necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Di Pietro 1.184, il quale prevede, all'articolo 1, comma 3, ulteriori criteri per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a consentire intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali concernenti gli indiziati di reati di stampo mafioso, nonché degli emendamenti Ferranti 1.307 e 1.85, i quali prevedono, all'articolo 1, comma 3, un ulteriore criterio per l'esercizio della delega volto ad istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluogo di distretto, sezioni specializzate ovvero sezioni investigative interforze per l'applicazione delle misure di prevenzione. Con riferimento all'emendamento Di Pietro 1.10, il quale prevede, tra l'altro, che alle imprese assoggettate ad influenza mafiosa siano applicate, quali misure di cautela e di sostegno, il controllo giudiziario e l'amministrazione giudiziaria, con la nomina di uno o più amministratori che provvedano alla gestione dell'ente, valuta opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della norma, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalla nomina degli amministratori giudiziari e dai compensi eventualmente loro riconosciuti. Ritiene, poi, necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Di Pietro 1.13, che prevede che la Procura nazionale antimafia possa disporre l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari, e dell'emen-

damento Di Pietro 1.11, che introduce, tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 la previsione della disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi, della disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e di confisca e della disciplina della gestione dei beni confiscati. Segnala, poi, che l'emendamento Garavini 2.304 prevede l'istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, senza prevedere alcuna copertura finanziaria e che l'emendamento Rao 2.305 prevede l'istituzione e la gestione, presso ogni prefettura, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in determinati settori imprenditoriali. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se ritiene possibile per l'Amministrazione svolgere tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.05, che aggiunge cinque articoli al codice di procedura penale e modifica ulteriori disposizioni dello stesso codice, disciplinando, nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore, la costituzione e taluni profili dell'attività di squadre investigative comuni, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disciplina in questione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Capodicasa 10.0300 autorizza il Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura a stipulare coperture assicurative ovvero a rimborsare i premi assicurativi in favore delle vittime di richieste estorsive che collaborino con l'autorità giudiziaria, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire se le risorse del predetto Fondo presentino le necessarie disponibilità. Fa presente, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare sull'esigenza di ribadire in sede di esame in Assemblea le condizioni formulate sul testo, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rileva che gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.29, 1.85, 1.183, 1.184, 1.307, 2.304 e 14.1 e l'articolo aggiuntivo 10.0300 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione o copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che il rappresentante del Governo esponga le motivazioni alla base dei pareri contrari espressi sulle proposte emendative. Rileva in proposito che appare singolare riconoscere la validità di clausole di invarianza solo allorché le medesime vengano proposte dal Governo e non quando siano di origine parlamentare. All'uopo richiama il parere reso sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sottolinea che non si può esprimere contrarietà laddove vi sia la previsione di attenersi ad una somma complessiva già predeterminata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come il semplice inserimento di una clausola di neutralità finanziaria non può garantire di per sé l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specialmente qualora si prevedano – come nel caso dell'emendamento 1.9 – principi e criteri di delega che in modo analitico prefigurino l'istituzione di nuovi organismi o lo svolgimento di nuove attività da parte di amministrazioni pubbliche.

Maino MARCHI (PD) rileva che, dalle osservazioni del rappresentante del Governo in merito alle proposte emendative, riemerge la questione, già da lui sollevata in sede di espressione del parere sul testo del provvedimento alla Commissione di

merito, relativa alle inevitabili implicazioni finanziarie della lotta contro la mafia. Nel rinviare all'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come appaia grave l'assenza di una previsione di apposite risorse. Evidenzia inoltre che, nel giudizio sugli emendamenti sarebbe stato opportuno almeno tener conto degli effetti positivi, sulla finanza pubblica, che essi avrebbero nel medio e nel lungo periodo a fronte di maggiori spese nel breve periodo. A tal proposito, con particolare riferimento agli emendamenti Ferranti 1.307 e 1.85, osserva che, trattandosi di principi generali da inserire nella delega al Governo, quest'ultimo potrà, nella definizione delle norme attuative, effettuare scelte compatibili con la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Garavini 2.304 volto ad istituire, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, rileva che, a fronte di contenute spese nel breve periodo, vi potranno essere maggiori introiti derivanti dalla maggiore efficacia dei controlli. In proposito rileva come una relazione tecnica avrebbe potuto meglio chiarire la questione. Richiamando inoltre la vicenda del provvedimento relativo alla lotta all'usura, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia, ma svuotato con il parere della Commissione, rileva che minore illegalità nell'economia comporta anche una minore evasione fiscale e maggiori entrate per l'erario. Osserva quindi che è mancata una valutazione di tali profili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sin dall'inizio e che il provvedimento ha quindi una portata limitata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come il Governo abbia svolto un esame approfondito delle implicazioni finanziarie del provvedimento, ricordando, in particolare, come nel corso dell'esame parlamentare sia stata trasmessa una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel ribadire come molte delle proposte emendative valutate negativamente prevedano

l'inserimento di principi e criteri direttivi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, sottolinea come non possa ipotizzarsi una valutazione ad ampio raggio degli effetti indiretti, a medio e lungo termine, di tutte le proposte emendative presentate, essendo opportuno confermare la prassi consolidata, secondo la quale, nell'analisi delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti e delle proposte emendative, si concentra l'esame sui loro effetti di carattere diretto. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento Garavini 2.304, ritiene che le criticità di carattere finanziario potrebbero essere superate qualora si precisasse che all'istituzione della banca dati ivi prevista si faccia fronte ricorrendo esclusivamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che sotto il profilo procedurale si potrebbe trovare una soluzione magari attraverso una condizione volta a modificare l'emendamento Garavini 2.304.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'espressione di un parere condizionato su una proposta emendativa non presentata dal Governo o dalla Commissione rappresenta un'eventualità assai inconsueta nella prassi, ma che può giustificarsi in ragione delle peculiarità del provvedimento, il cui esame è stato caratterizzato da un clima di ampia condivisione tra le diverse forze politiche.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con il presidente nel ritenere eccezionale la soluzione prospettata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire l'elaborazione della proposta di parere da parte del relatore.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3290 e abb.-A, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.304, con le seguenti condizioni:

dopo la parola: istituzione aggiungere le seguenti: mediante ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e dopo la parola: reale aggiungere le seguenti: , limitata-mente ai lavori superiori ad un determinato importo;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.29, 1.85, 1.183, 1.184, 1.307 e 14.1 e sull'articolo aggiuntivo 10.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando in particolare come nella seduta del 13 maggio scorso il CIPE abbia approvato il primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, con l'assegnazione di 358 milioni di euro, nell'ambito della quota di un miliardo di euro già destinata a tal fine. Al riguardo, nel rilevare come siano stati finanziati circa 1.500 interventi, chiede al Governo di chiarire quali siano gli interventi finanziati, i criteri seguiti per la loro selezione, nonché informazioni in ordine ai tempi nei quali verranno messe a disposizione le somme residue.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), prende atto della risposta del rappresentante del Governo, riservandosi di verificare più puntualmente gli elementi informativi forniti.

5-02951 Galletti e altri: Indennizzi agli italiani espulsi dalla Libia nel 1970.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel rispondere all'interrogazione in titolo, fa presente che lo schema definitivo di decreto ministeriale, recante la misura e le

modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative è stato già predisposto ed è in fase di definizione.

Gian Luca GALLETTI (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto nel presupposto che siano rispettati i tempi rapidi prospettati dal rappresentante del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, comma 7, che prevede che i detenuti tossicodipendenti o alcoolodipendenti, sottoposti a programma di recupero, possano scontare la

pena inferiore a dodici mesi presso strutture sanitarie pubbliche o private screditate, rileva che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti a carico del Servizio sanitario nazionale. In proposito, dichiara di condividere le osservazioni del relatore circa l'acquisizione di elementi di quantificazione degli oneri. Con riferimento all'articolo 2-ter, ritiene che la norma sia intesa a prevedere l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e non a definire una programmazione di assunzioni. Condivide, pertanto, quanto rappresentato dal relatore sulla necessità che sia definita l'entità dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria da incrementare. Segnala, inoltre, che dalla disposizione potrebbero derivare richieste emulative da parte dei restanti Corpi di polizia. Rileva, infine, che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009 sono già previste per la copertura della finalità di cui all'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Con riferimento all'articolo 2-quater, esprime parere contrario, in quanto viene prevista l'autorizzazione all'assunzione in deroga alla normativa vigente di 1.500 unità di personale della Polizia di Stato e di 1.500 unità dell'Arma dei carabinieri con decorrenza 1° settembre 2010. Al riguardo, fa presente che l'articolo 2, comma 208, della legge n. 191 del 2009, ha previsto l'inserimento del comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il quale viene realizzato il recupero totale del *turn over* per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2010, 2011 e 2012. Pertanto, osserva che il predetto recupero totale del *turn over* non giustifica ulteriori assunzioni destinate alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, anche in considerazione del fatto che una tale previsione determinerebbe richieste emulative da parte dei restanti Corpi di polizia. Segnala che l'onere, indicato in 36 milioni per

l'anno 2010 e 118 milioni a decorrere dall'anno 2011, deve essere analiticamente dimostrato nella prescritta relazione tecnica. Inoltre, fa presente che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non presenta le sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 2-*sexies*, che modifica l'articolo 2, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 194 del 2008 esprime parere contrario, in quanto la disposizione è volta ad escludere tutto il Ministero della giustizia dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso decreto-legge. Sul punto, ritiene che vada precisato che il citato articolo 2, comma 8-*bis*, interviene sulle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali all'esito della riduzione realizzata in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono ascritti effetti di risparmio di spesa. Pertanto, considerato che il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione all'intervento di riduzione degli assetti organizzativi previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, evidenzia che l'esclusione prevista dalla disposizione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia, con possibili ripercussioni negative sul conseguimento degli obiettivi di risparmio associati alle disposizioni in esame. Chiede quindi lo stralcio della norma in esame dal testo del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3291-*bis*, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2-*quater*, non reca disponibilità sufficienti a far fronte a oneri la cui quantificazione non è, peraltro, debitamente verificata;

le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia di cui all'articolo 2-*sexies* relativamente alla riduzione degli assetti amministrativi previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 194 del 2009, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa, e l'esclusione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia;

rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinato il contingente annuo dei posti disponibili per i condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti, che possono scontare la pena detentiva, non superiore a dodici mesi, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che l'articolo 2-*ter*, comma 1, lettera *a*), prevede che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, siano riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare necessario, al fine di

evitare che le medesime risorse siano destinate, senza l'indicazione di criteri, a due diverse finalità, modificare anche il successivo comma 221, il quale dispone che le predette entrate affluiscono al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 2-ter, comma 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis) all'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, siano soppresse le seguenti parole: , 212;

sopprimere l'articolo 2-quater;

sopprimere l'articolo 2-sexies ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3402 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato dal Senato con modifiche, dispone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e che il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Rileva tuttavia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha presentato dapprima una nota tecnica di risposta ai rilievi formulati durante l'esame in Commissione Bilancio, in cui si conferma l'idoneità della clausola di invarianza degli effetti finanziari disposta all'articolo 4 del disegno di legge e successivamente ha trasmesso una relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 47, recanti il contenuto della Convenzione, rileva la necessità di acquisire dal Governo dati riferiti alle attuali dotazioni dei Fondi citati dalla relazione illustrativa, previsti dalla vigente normativa, che dovranno finanziare le attività e i programmi di assistenza per le vittime previsti dalla Convenzione in esame. Inoltre, tenuto conto che dette iniziative appaiono presentare un ambito applicativo più ampio rispetto alle finalità originarie dei predetti fondi, ritiene necessario che sia fornita una indicazione dei relativi costi, al fine di verificare la capienza degli stanziamenti già esistenti, con particolare riferimento alle forme di assistenza previste dagli articoli 12, 13 e 15 della Convenzione e all'indennizzo da corrispondere alle vittime. Con specifico riferimento all'articolo 13, rileva che, in assenza di una specifica valutazione nella relazione tecnica, esso potrebbe comportare effetti finanziari in considerazione dell'ospitalità dovuta per trenta giorni alle persone interessate, che potrebbero tra l'altro trattarsi ulteriormente in Italia. Sul punto chiede quindi quale sia l'avviso del Governo.

Riguardo alle iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione a carico della pub-

blica amministrazione, rileva che andrebbe confermata – anche sulla scorta delle iniziative già previste in base alla legislazione vigente – l’effettiva possibilità di adottare tali misure nell’ambito delle risorse disponibili. Infine, per escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero meglio precisate le modalità di finanziamento dei due organismi, il GRETA e il Comitato delle Parti, anche con riguardo alla corresponsione di rimborsi spese ed emolumenti di carattere non retributivo. Con riferimento quindi all’articolo 4 del disegno di legge di ratifica, recante la clausola di invarianza, ricorda che proprio per la presenza di tale clausola di invarianza finanziaria, presente nel testo del disegno di legge originariamente sprovvisto di relazione tecnica, la Commissione bilancio del Senato, nel corso dell’esame in prima lettura del provvedimento in sede consultiva, ha richiesto, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della nuova legge di contabilità, la relazione tecnica che, riportando i dati e gli elementi idonei, suffragasse l’ipotesi di invarianza degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che la stessa, i cui contenuti sono stati sopra descritti, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa alla 5^o Commissione del Senato in data 13 aprile 2010 e nella medesima data questa ha espresso parere non ostativo sul testo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nell’esprimere parere favorevole all’ulteriore corso dell’iniziativa, in relazione alle richieste di chiarimenti del relatore, fa presente che, per le finalità previste dalla Convenzione in esame, risulta sufficiente l’attuale dotazione del Fondo di rotazione, il cui stanziamento di bilancio, già a partire dal 2008, comprende gli oneri a carico del Fondo derivanti dall’attuazione della Convenzione in questione. Conferma che le iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione sono finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento dell’organismo GRETA e

del Comitato delle Parti, essendo tali enti finanziati dal Consiglio d’Europa, conferma l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica; circa l’attuazione delle specifiche tecniche riguardo le modalità suddette, rinvia alla regolamentazione interna dei medesimi organismi.

Con riferimento alle questioni sollevate dal relatore circa l’articolo 13, richiama quanto osservato nella relazione tecnica relativamente all’articolo 12 della Convenzione che reca interventi prevede che vengano adottate misure legislative o altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale.

In proposito rileva che il nostro ordinamento, con gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, già prevede strumenti adeguati che possono essere ritenuti sufficienti per recepire le previsioni dettate sul punto dalla Convenzione. Al riguardo, evidenzia che l’articolo 13 della citata legge prevede l’istituzione di un Fondo speciale per la realizzazione di un programma di assistenza alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone. Sottolinea che le relative risorse gravano sulle somme stanziare sul capitolo 535 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità 8, relative proprio al programma speciale di assistenza per garantire in via transitoria adeguate condizioni di vitto e di alloggio e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

Claudio D’AMICO (LNP), *relatore*, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rileva che la relazione tecnica trasmessa nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento non fornisce risposte puntuali sui possibili effetti finanziari dell’articolo 13 della Convenzione, che, nell’ambito del provvedimento, costituisce la disposizione più problematica sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che l'articolo 13 della Convenzione non è stato oggetto di specifica trattazione nell'ambito della relazione tecnica depositata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto essa si limita ad estendere l'applicazione delle misure di assistenza alle vittime della tratta contemplate dall'articolo 12 della medesima Convenzione anche alle persone che ragionevolmente possono ritenersi vittime della tratta. Al riguardo, pur dichiaratisi disponibile ad ulteriori approfondimenti, ribadisce, quindi, che alle misure di assistenza previste si provvederà nell'ambito delle risorse che a legislazione vigente già risultano destinate allo scopo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ritiene che dovrebbero comunque essere approfonditi gli effetti dell'estensione anche a soggetti per i quali non sia effettivamente accertata la condizione di vittima delle misure di assistenza sociale di cui all'articolo 12, ai sensi del quale lo Stato dovrà, tra l'altro, assicurare alle vittime condizioni di vita che garantiscono la loro sussistenza, mediante misure quali un alloggio adeguato e sicuro, nonché un'assistenza psicologica e materiale, l'accesso all'assistenza medica d'urgenza. Giudica, pertanto, necessario valutare con attenzione se tali misure di assistenza siano già riconosciute a legislazione vigente, osservando che, altrimenti, esse determineranno con certezza nuovi oneri privi di copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima, ritiene che le perplessità manifestate dal relatore potranno tradursi in una osservazione nell'ambito del parere. Sospende, quindi, la seduta, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3402, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto del contenuto della relazione tecnica depositata nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta, volti a precisare che:

per le finalità previste dalla Convenzione risulta sufficiente l'attuale dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, il cui stanziamento di bilancio, già a partire dal 2008, comprende gli oneri a carico del fondo derivanti dall'attuazione della Convenzione stessa;

le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sono finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento alle modalità di finanziamento dell'organismo GRETA e del Comitato delle Parti, non sono oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di organismi finanziati dal Consiglio d'Europa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, con riferimento al periodo di recupero e di riflessione, ricalchino quanto già previsto dalla legislazione vigente e possa quindi escludersi che dal-

l'esecuzione di tali disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica e di un'analisi tecnico-normativa. I dati su cui si basano le valutazioni degli effetti in termini di gettito fiscale contenute nella relazione tecnica sono desunti dai modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta e sono riferiti ai redditi prodotti nel 2007. Con riferimento all'articolo 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria e della oggettiva impossibilità di pervenire, sulla base dei dati disponibili, ad una quantificazione più puntuale, non ritiene di formulare osservazioni. Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, relativo alla navigazione marittima ed aerea, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che siano di entità trascurabile i casi in cui l'applicazione della nuova disciplina sia suscettibile di determinare la possibilità di effetti negativi sul gettito. Riguardo all'articolo 10 della Convenzione in materia di dividendi, pur concordando sulla

limitata entità della potenziale perdita di gettito annua quantificata, non appare prudentiale la scelta di non considerare tale perdita di gettito in questione, quantificata tra 800 e 1.600 euro, nell'ambito degli oneri complessivamente recati dal provvedimento. Rileva che tale perdita di gettito assume maggior rilievo con riguardo al flusso dei rimborsi da effettuarsi, ai sensi del successivo articolo 30 della Convenzione, nei confronti dei contribuenti che ne presentassero istanza, in riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2002, data di applicabilità delle norme convenzionali, fino alla data di entrata in vigore della Convenzione. Infatti, con riguardo all'ammontare di tali rimborsi, la perdita di gettito ascrivibile alle norme in esame riguarderebbe circa otto annualità pregresse, per un importo stimabile complessivamente, in base alle modalità di calcolo utilizzate dalla relazione tecnica con riferimento agli effetti dell'articolo 30, tra i 6.400 ed i 12.800 euro. Circa l'articolo 13 della Convenzione, in tema di utili di capitale, rileva che la scarsa rappresentatività dei dati di base utilizzati e l'attuale volatilità dei mercati finanziari inducono a valutare come meramente indicativa la quantificazione in esame. Al tempo stesso osserva che occorre, comunque, considerare l'esiguità dei flussi delle operazioni imponibili complessivamente rilevati. Con riferimento all'articolo 30 della Convenzione, relativo all'entrata in vigore ed applicabilità della medesima, rileva che i tempi di esame parlamentare del provvedimento determineranno presumibilmente uno slittamento del termine di entrata in vigore della Convenzione, rispetto a quanto ipotizzato dalla relazione tecnica. Fa presente che tale circostanza determinerà una lieve modifica della configurazione temporale degli oneri. In particolare, rileva che l'onere annuo ascritto al 2010 potrebbe risultare inferiore in ragione dell'entrata in vigore della Convenzione presumibilmente nel mese di giugno e considerato che le minori entrate riguardano ritenute applicate alla fonte dai sostituti d'imposta. Rileva inol-

tre che l'onere complessivo per i rimborsi, distribuito nell'arco del triennio successivo, potrebbe risultare superiore in quanto commisurato a circa otto annualità e mezza, anziché otto annualità. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Riguardo l'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla copertura segnala che, in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica con riferimento alle possibili richieste di rimborso, di cui all'articolo 30 della Convenzione, il profilo temporale dell'onere, che su base annua ammonta a 43.000 euro, subirebbe un incremento, pari a 115.000 euro annui, nel solo triennio 2011-2013, mentre dovrebbe tornare a 43.000 euro negli esercizi 2014 e seguenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge dispone che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. Fa quindi presente che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità ovvero dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. Al riguardo, osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in un apposito piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. Rileva che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In relazione all'utilizzo delle predette risorse ritiene opportuno che il Governo, da un

lato, confermi la loro disponibilità e, dall'altro, chiarisca se il loro utilizzo è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Rileva che, in caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio del Senato, nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha formulato una osservazione nella quale si invita il Governo, nell'individuare le modalità di copertura di futuri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, di prescindere dall'utilizzo delle risorse di cui alla predetta legge n. 170 del 1997. Fa presente che un'analoga osservazione è stata formulata, da ultimo, anche dalla Commissione bilancio della Camera nel parere espresso sull'A.C. 3446, recante il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri, e la Bosnia-Erzegovina.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel confermare che vi sono risorse sufficienti per il provvedimento in esame, illustra sinteticamente una nota che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*).

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3447, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

rispetto all'articolo 10 della Convenzione (dividendi), la scelta di non considerare la perdita di gettito prodotta dalle nuove aliquote applicate ai dividendi si giustifica per l'esiguità degli stessi e, in particolare, per il fatto che, anche per gli anni di imposta precedenti al 2007, gli importi osservati sono tali da non rivestire significatività statistica dato il loro complessivo ammontare;

rispetto all'articolo 13 della Convenzione (utili capitali), la quantificazione indicata nella relazione tecnica può ritenersi prudentiale sia in virtù dei dati di base utilizzati per procedere alla stima di redditi diversi di natura finanziaria, sia a motivo di un quadro macroeconomico di incerta evoluzione ed andamento, soprattutto in ambito finanziario;

rispetto all'articolo 30 della Convenzione (entrata in vigore), l'entrata in vigore potrebbe subire degli slittamenti rispetto alle previsioni formulate nella relazione tecnica, con riflessi sia sugli effetti di gettito, sia sull'entità dei potenziali rimborsi richiedibili, tuttavia, allo stato attuale, non appare opportuno procedere ad una diversa ripartizione di tali oneri, futuri e potenziali, anche in considerazione del presumibile pagamento di dividendi nel secondo semestre dell'anno che, verosimilmente, renderebbe di trascurabile entità l'eventuale scostamento dalla stima effettuata;

considerato che dalla relazione tecnica allegata al provvedimento e dalla ulteriore documentazione trasmessa dal Governo emerge che la stima sulla potenziale perdita di gettito derivante dalla disposizioni della Convenzione risulta improntata a criteri prudenziali e, pertanto, gli oneri del provvedimento possono essere configurati come limite massimo di spesa;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a

legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ribadisce l'esigenza, già manifestata nel parere reso da questa Commissione sull'A.C. 3446, che il Governo non utilizzi ulteriormente, quale modalità di copertura di futuri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Nuovo testo C. 3400 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 e agli articoli 11 e 13 della legge n. 49 del 1987, concernenti la gestione dei fondi dell'amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, pur rilevando, in via preliminare – che le norme appaiono di contenuto prevalentemente ordinamentale, segnala tuttavia l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine a taluni profili del provvedimento. In primo luogo, ritiene che andrebbe precisato il coordinamento delle disposizioni contenute nella

nuova formulazione dell'articolo 1, comma 15-ter, nonché nel nuovo comma 15-septies, con le previsioni dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in materia di utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri di somme non impegnate nell'esercizio di competenza. A suo avviso, dovrebbe essere, inoltre, chiarito se i citati commi 15-ter e 15-septies configurino un obbligo di accreditamento dei fondi entro l'esercizio di riferimento: in tal caso, occorrerebbe verificare i relativi effetti sulla gestione del bilancio dello Stato, dovendosi inoltre approfondire l'effetto di cassa delle disposizioni in esame, verificando in particolare se in conseguenza delle stesse possa determinarsi un'accelerazione dei pagamenti rispetto alla dinamica di spesa sottostante gli andamenti tendenziali. Infine, in merito al regime di rendicontazione indicato dall'articolo 1, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 35 del 2005, nella nuova formulazione prevista dalla proposta in esame, andrebbe chiarito se esso debba o meno intendersi applicabile anche ai capitoli di bilancio relativi alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che a suo avviso non sussistono problemi di coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e l'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in quanto tale disposizione si applica unicamente ai fondi gestiti dall'amministrazione centrale e non a quelli accreditati ai funzionari delegati. Osserva, infatti, che l'articolo 4 della legge n. 559 del 1993 ha soppresso l'inciso « ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge », presente nella formulazione originaria dell'articolo 15, comma 9 della legge n. 49 del 1987. Fa presente altresì che la possibilità di anticipazione non comporta un obbligo giuridico di accreditamento al funzionario delegato dei fondi necessari per la sistemazione contabile. Rileva, infatti, che la norma ha la sola finalità di garantire continuità all'esecuzione dei programmi e di dare certezza sulle regole

applicabili, al fine di superare i rilievi sulle spese sostenute dal funzionario delegato prima della ricezione dei fondi, ancorché quest'ultima si verifichi nel corso del medesimo esercizio finanziario. Osserva, inoltre, come, in termini di cassa, non si abbiano effetti significativi, in quanto gli accreditamenti ai funzionari delegati continuano ad essere disposti dall'amministrazione centrale sulla base delle esigenze dei programmi, limitatamente agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria e con la tempistica prevista dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987. Non ritiene, pertanto, che sussista alcuna incidenza sui tempi dei pagamenti. Da ultimo, fa presente che il regime di rendicontazione previsto dal comma 5-quinquies, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, si applica solo ai capitoli di bilancio relativi alla cooperazione allo sviluppo e, all'interno di questi, limitatamente alle somme accreditate alle rappresentanze diplomatiche italiane per le finalità di cui alla legge n. 49 del 1987.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere;

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3400 e abb., recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

dalla nuova formulazione del comma 15-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 non derivano problemi di coordinamento con l'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, poiché quest'ultima disposizione si applica unicamente ai fondi gestiti dall'Amministrazione centrale e non a quelli accreditati ai funzionari delegati;

la possibilità di anticipazione prevista dalle disposizioni del provvedimento non comporta un obbligo giuridico di accreditamento al funzionario delegato dei fondi necessari per il sistema contabile, in quanto le disposizioni del provvedimento perseguono unicamente la finalità di garantire continuità all'esecuzione dei programmi e di dare certezza sulle regole applicabili;

le disposizioni del provvedimento non comportano effetti significati in termini di cassa, in quanto gli accreditamenti ai funzionari delegati continuano a essere disposti dall'Amministrazione centrale sulla base delle esigenze dei programmi, limitatamente agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria e con la tempistica prevista dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987;

il regime di rendicontazione previsto dal comma 15-*quinquies* si applica ai

solli capitoli di bilancio relativi alla cooperazione e, all'interno di questi, limitatamente alle somme accreditate alle rappresentanze diplomatiche italiane per le finalità di cui alla citata legge n. 49 del 1987,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Vannucci chiede quali siano gli esatti contenuti delle deliberazioni assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 in ordine all'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate e confluite nel Fondo infrastrutture e nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché i criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi da finanziare e le risorse destinate a ciascun intervento, con particolare riferimento a quelle relative al primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.

Al riguardo, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente quanto segue.

Contratto di programma RFI (Rete ferroviaria Italiana) – aggiornamento 2009: il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto che prevede, tra l'altro, la finalizzazione di 460 milioni di euro per l'anno 2009 delle risorse FAS destinate ad investimenti di competenza di RFI ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in ottemperanza all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Fondo infrastrutture – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico: il CIPE ha approvato il programma stralcio, per un valore di 358 milioni di euro, di cui 160 milioni da assegnare nel corrente anno agli enti locali proprietari degli edifici

quale prima quota di acconto, a valere sul miliardo di euro destinato per gli scopi con delibera n. 3 del 2009; tenuto conto anche delle precedenti assegnazioni, rimangono disponibili 407,22 milioni di euro. L'elenco dei singoli interventi finanziati può essere acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale – individuazione e perimetrazione della zona franca urbana del Comune de L'Aquila e assegnazione di 45 milioni di euro: il Comitato, in relazione all'istruttoria presentata dal Ministero dello sviluppo economico, ha assegnato 45 milioni già finalizzati per gli scopi dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009.

Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale – Delibera interpretativa in ordine all'assegnazione di 400 milioni di euro di cui al punto 2 della delibera n. 4/2009 (emergenza rifiuti Campania): il Comitato, nell'estendere la predetta assegnazione anche al soddisfacimento delle esigenze relative alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ha destinato a questa, nonché all'organizzazione del Grande evento 08 e al completamento delle iniziative nell'isola della Maddalena, l'importo complessivo di 281 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera n. 4 del 2009.

Risorse destinate al risanamento ambientale (delibere CIPE 83 e 117 del 2009) – assegnazione di 100 milioni di euro tra le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana colpite dagli eccezionali eventi

meteorici dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010: il CIPE, ai sensi dell'articolo 17, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha approvato la proposta del Dipartimento della protezione civile di ripartizione di 100 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di un miliardo destinato al risanamento ambientale dal CIPE con delibere n. 83/2009 e 117/2009, nonché dall'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009. In particolare, sono stati assegnati 24 milioni di euro a ciascuna delle regioni Liguria ed Emilia Romagna e 52 milioni di euro alla Regione Toscana.

Con riferimento, infine, alle istruttorie svolte e ai criteri seguiti ai fini delle proposte di assegnazione delle risorse in questione, si fa presente che essi rientrano nella specifica competenza delle altre Amministrazioni coinvolte (Segreteria del CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

In proposito il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel corso della seduta di cui sopra, ha espresso l'intesa sui punti 6 e 7 dell'ordine del giorno relativi alla rimodulazione del quadro di dettaglio del Fondo infrastrutture (Delibera CIPE n. 83/2009) e al programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, alla

luce di quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si è impegnato formalmente al rispetto del vincolo di destinazione territoriale (85 per cento per il mezzogiorno e 15 per cento per il centro-nord) riferito all'intero Fondo infrastrutture.

Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato di aver richiesto che tale impegno sia espressamente contenuto nelle premesse e nel dispositivo delle deliberazioni adottate. In particolare, in ordine al Programma-Straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico l'intesa è stata subordinata alle seguenti condizioni:

che le convenzioni fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e enti locali siano integrate con il riferimento agli impegni a monitorare gli interventi secondo le procedure ed i criteri indicati nel Quadro strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 (delibera CIPE n. 166/07);

che nel modello di convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale ed ente locale sia stralciata la previsione, prevista all'articolo 3, comma 3, di un ulteriore 2 per cento sull'importo dei lavori da destinare a spese varie (cancelleria, missioni, *software*, straordinario), tenuto conto che questa disposizione sembra esulare dalla previsione del Codice dei contratti pubblici.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (C. 3447 Governo, approvato dal Senato).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

In risposta alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso le Osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera sul disegno di legge in oggetto indicato, si forniscono di seguito gli elementi di risposta richiesti.

Con riferimento alle osservazioni di cui all'articolo 10 della Convenzione (*Dividendi*), laddove si ritiene scarsamente prudentiale la scelta di non considerare la perdita di gettito prodotta dalle nuove aliquote applicate ai dividendi in ragione dell'esiguità degli stessi, si osserva come anche per gli anni di imposta precedenti al 2007 gli importi osservati sono tali da non rivestire significatività statistica dato il loro complessivo ammontare e come tali rientranti negli arrotondamenti delle relative dotazioni di Bilancio, e nel contempo non prefigurano come verosimile l'instaurarsi di una procedura di rimborso.

Relativamente alle osservazioni di cui all'articolo 13 (*Utili da capitale*). Sulla scarsa rappresentatività dei dati di base utilizzati per procedere alla stima di redditi diversi di natura finanziaria, si rileva come, tale aspetto, congiuntamente ad un quadro macro-economico di incerta evoluzione ed andamento soprattutto in am-

bito finanziario, faccia verosimilmente ritenere prudentiale la quantificazione indicata nella relazione tecnica (25.000 euro di minore gettito per l'erario), condividendo la considerazione del Servizio Bilancio, secondo cui trattasi comunque di flussi di operazioni imponibili di esigua entità.

Infine, in relazione all'articolo 30 (*Entrata in vigore*) si da atto che, in relazione ai tempi dell'iter parlamentare, l'entrata in vigore possa subire degli slittamenti rispetto alle previsioni formulate nella relazione tecnica, le cui conseguenze potrebbero impattare in modo differente sia sugli effetti di gettito sia sull'entità dei potenziali rimborsi richiedibili, seppure allo stato attuale, in mancanza di indicazioni in tal senso da parte delle preposte istituzioni, non appare opportuno procedere ad una diversa ripartizione di tali oneri, futuri e potenziali; altresì, in considerazione del presumibile pagamento di dividendi nel secondo semestre dell'anno in seguito alle delibere, si ritiene verosimile che l'eventuale scostamento dalla stima effettuata possa considerarsi di trascurabile entità.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione magistrati tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria	59
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione magistrati tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Sui lavori della Commissione	67

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.10.

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257 Levi.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha manifestato per le vie brevi l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna per precedenti impegni istituzionali.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, prende atto dell'indisponibilità del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta odierna, impedendo così alla Commissione di proseguire nell'esame della proposta di legge in discussione. Si tratta di un provvedimento senza oneri aggiun-

tivi per lo Stato, molto atteso da un grande settore come quello librario, al quale l'approvazione di questo testo darebbe nuovo assetto, slancio e vitalità. Stigmatizza quindi in modo fermo il comportamento del Governo che, ancora una volta, non partecipa ai lavori parlamentari, limitando il corretto e celere prosieguo dei lavori. A tal proposito, preannuncia che farà esprimere formalmente al Presidente della Camera dal rappresentante del proprio gruppo in Assemblea la ferma condanna per questo comportamento che considera grave e non rispettoso delle prerogative del Parlamento. Chiede quindi alla presidente Aprea di esprimere questa posizione al Ministro Bondi e al sottosegretario Giro, sollecitandone la partecipazione ai lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, rassicura il collega Levi che contatterà immediatamente i rappresentanti del Governo competenti, al fine di ottenere certezze sulla loro partecipazione ai lavori della Commissione, per consentire la conclusione rapida dell'esame del provvedimento in discussione. Auspica che questo possa essere presto approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.

C. 3363 Bergamini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LAINATI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui passaggi di proprietà delle società del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle relative vicende, accaduti negli anni 1981-1984 e descritti nella relazione illustrativa (articolo 1). Evidenzia che in base all'articolo 2, la Commissione è composta di 15 senatori e 15 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Precisa che, entro 10 giorni dalla nomina dei componenti, i Presidenti delle due Camere convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. Ricorda che tale organo è composto dal Presidente, da un vicepresidente e da due segretari ed è eletto a scrutinio segreto. Ai fini dell'elezione del Presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti, invece, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione degli altri componenti, ogni membro della Commissione scrive un solo nome. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Il termine per

i lavori è fissato in un anno dalla data di costituzione.

Rileva che i compiti affidati alla Commissione sono indicati nell'articolo 3. Essa deve analizzare le modalità con le quali sono avvenuti i passaggi di proprietà; valutare se in tali passaggi di proprietà vi è stato un indebito arricchimento ai danni dei proprietari iniziali; verificare se il comportamento del Nuovo Banco ambrosiano e della società finanziaria Mittel nei confronti dei proprietari iniziali è stato commercialmente corretto; verificare se vi sono stati gruppi imprenditoriali, finanziari e politici che hanno tratto vantaggi dalla vendita del gruppo; valutare se il comportamento di pubblici funzionari e magistrati coinvolti nella vicenda è stato imparziale e conforme alle disposizioni vigenti. Rammenta che l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, così l'articolo 82 della Costituzione; cosiddetto principio del parallelismo. Appare, quindi, evidente la differenza con l'indagine conoscitiva, che, pur essendo anch'essa preordinata a finalità conoscitive, non attribuisce all'organo titolare dell'indagine poteri coercitivi per l'acquisizione delle informazioni. Segnala, al riguardo, che i poteri coercitivi che la Commissione può esercitare sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », poiché essa è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. Essa può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Al termine del lavoro, la Commissione presenta al Parlamento una relazione — approvata a maggioranza assoluta dei componenti — con la quale illustra l'attività svolta, le conclusioni e le proposte. Se l'autorità giudiziaria invia alla Commissione atti coperti dal segreto, chiedendone il mantenimento, la Commissione segreta gli atti stessi. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non si può opporre alla Commissione alcuna forma di segreto,

di Stato, d'ufficio, professionale o bancario. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano gli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

Ricorda che attraverso il riferimento agli articoli del codice penale che ha citato, si esplicita l'operatività dell'intero Capo I del Titolo III del Libro II del codice penale — relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria — con l'esclusione delle fattispecie di reato contemplate dagli articoli da 361 a 365, 371-*bis* e 371-*ter*, non applicabili alle testimonianze innanzi alle Commissioni di inchiesta, cioè omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio, del cittadino e omissione di referto, false informazioni al PM, false dichiarazioni al difensore. Sottolinea che la Commissione stabilisce quali atti e documenti da essa acquisiti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. In ogni caso, devono essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse. Osserva che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 6, comma 3, della proposta di legge dispone che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari e delle collaborazioni che ritenga necessarie. In caso di violazione dell'obbligo del segreto, o in caso di divulgazione non consentita di atti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'articolo 326 del codice penale, in base al quale il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità, rivela notizie di ufficio che

devono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Aggiunge altresì che se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Inoltre, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Evidenzia che l'articolo 6 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione, precisando che essa adotta un regolamento interno, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. È altresì stabilito che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che, a maggioranza semplice, essa decida di riunirsi in seduta segreta. Per espletare le sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere. Le spese di funzionamento sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, ripartite in parti uguali fra le due Camere e poste a carico dei rispettivi bilanci interni. Ricorda, peraltro, che la Costituzione prevede, all'articolo 82, che « ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ». L'inchiesta può, quindi, essere anche deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Si è, però, andato affermando sin dalla III legislatura (1958-1963) l'uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori. Sottolinea che in merito al profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma,

della Costituzione. Segnala inoltre che per quanto concerne il profilo dell'incidenza sull'ordinamento giuridico, l'articolo 6 della proposta di legge dispone che la Commissione parlamentare adotta un regolamento interno per disciplinare la propria attività. Sottolinea che per quanto riguarda, invece, la formulazione del testo, in considerazione dei compiti di verifica, e non di valutazione, propri di una Commissione di inchiesta, segnalo che si potrebbe valutare la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) nel seguente modo: « verificare se le attività dei pubblici poteri in relazione alla vicenda sono state caratterizzate da imparzialità e conformità alle norme vigenti ». All'articolo 4, comma 6, occorrerebbe, inoltre, valutare l'opportunità di richiamare anche l'articolo 384-bis, che prevede la punibilità secondo la legge italiana di alcuni dei delitti contro l'attività giudiziaria commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero. Conclude, infine, che all'articolo 6, comma 5, sarebbe opportuno, infine, specificare l'anno per il quale è prevista l'autorizzazione di spesa.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda come, con l'esame di questa proposta di commissione d'inchiesta, gravi sulla Commissione una profonda responsabilità. Giudica la proposta di legge in titolo, grave dal punto di vista istituzionale, inquietante e temeraria sotto il profilo politico e mendace e bugiarda sotto il profilo della ricostruzione storica dei fatti. Si tratta di un'iniziativa grave dal punto di vista istituzionale, perché, se l'istituzione della Commissione fosse approvata, il Parlamento si troverebbe nella condizione di interferire nelle attività della magistratura. I fatti di cui si tratta e le valutazioni che se ne traggono sono, infatti, gli stessi che stanno alla base di una causa avviata da Angelo Rizzoli per ottenere riparazione dalla « spoliazione » di cui lui sarebbe stato allora oggetto e la cui prima udienza è già fissata, di fronte al Tribunale di Milano, per il prossimo 15 giugno. Rileva altresì che si tratta di un'iniziativa inquietante

sotto l'aspetto politico, perché esplicitamente diretta a riscrivere, con un giudizio di parte, una vicenda che, come si legge nella relazione che accompagna il progetto di legge, « determinò allora nuovi assetti ed equilibri di potere che ancora oggi influenzano la vita politica, culturale e finanziaria del nostro Paese ». Ritiene inoltre che la proposta d'inchiesta si configura come una trasparente intimidazione nei confronti del maggiore quotidiano italiano e della sua proprietà. E tutto questo, in un momento nel quale, a partire dal provvedimento sulle intercettazioni, l'intero sistema dell'informazione è sottoposto ad un attacco aperto dal governo e dalla maggioranza, intenzionati a limitarne la libertà. Rileva inoltre, sempre sotto il profilo politico, che, oltre che inquietante, si tratta di un'iniziativa temeraria. Non ritiene che sia davvero interesse della maggioranza e del Governo, riportare all'attenzione della pubblica opinione la buia stagione vissuta dall'Italia nel segno della loggia P2.

Ripete, infine, di considerare la proposta di legge in esame *bugiarda* nella ricostruzione dei fatti. A questo riguardo, ritiene opportuno, per fare maggiore chiarezza su una vicenda che vide coinvolti autorevoli magistrature e autorità di controllo di rilievo, sviluppare una ricostruzione documentata richiamando i fatti sui quali il relatore ha solo sorvolato. Rammenta che in data 1° aprile 2010 è stata presentata una proposta per l'istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta « sulla vendita del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984 ». Osserva in primo luogo che i fatti narrati nell'ambito di tale proposta e posti alla base della richiesta di indagine sono i medesimi fatti narrati da Angelo Rizzoli nell'atto di citazione notificato in data 28 settembre 2009 nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A., Mittel S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A., Edison S.p.A. e il dottor Giovanni Arvedi, la cosiddetta *cordata*. Evidenzia, in particolare, che nel proprio atto di citazione Angelo Rizzoli deduce che il dissesto della Rizzoli Editore

fu causato dal mancato versamento da parte della Centrale dell'aumento di capitale deliberato nel 1981; che egli fu ingiustamente rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta e lungamente incarcerato; che tali vicende personali, nell'ambito delle quali fu inoltre disposto il sequestro penale delle sue azioni, lo costrinsero a svendere a prezzo vile la sua partecipazione di controllo alla Cordata; che solo nel 2009, a distanza di oltre ventisei anni, la Corte di Cassazione avrebbe fatto finalmente giustizia riconoscendo la sua innocenza. In base a quanto affermato, conseguentemente, Angelo Rizzoli chiede che il Tribunale accerti la nullità di ogni atto e operazione attraverso i quali, tra il 1977 e il 1984, si sarebbe realizzata un'operazione di « spoliazione » delle azioni della casa editrice in danno dell'attore. Rammenta che la causa è stata assegnata all'ottava sezione civile del Tribunale di Milano e che la prima udienza è fissata per il prossimo 15 giugno 2010.

Evidenzia che i fatti come appena riportati, sono destituiti di ogni fondamento e sono già *sub indice*. Ritiene sufficiente tuttavia, al fine di riconoscere che si è di fronte a un vero e proprio cumulo di falsità, sottolineare i seguenti punti fermi: circa la situazione al tempo del Gruppo Rizzoli, si ricorda che la Rizzoli Editore già versava in urta grave crisi finanziaria nel 1974, all'epoca dell'acquisizione del Corriere della Sera; crisi che si aggravò nel corso degli anni successivi, tant'è che nel 1977 la Rizzoli Editore risultava già in vero e proprio stato di insolvenza, come si evince dalla relazione del 20 gennaio 1983 del professor Luigi Guatri, Commissario Giudiziale della Rizzoli Editore. Il fallimento della società fu evitato nel 1977 attraverso un'operazione di aumento di capitale, sottoscritta e versato con denaro dello IOR; denaro che, tuttavia, non consentì alla società di trovare un equilibrio finanziario a causa delle ulteriori e ingenti perdite accumulate, anche, per via di *mala gestio* e condotte distrattive di Angelo Rizzoli e del suo partner Bruno Tassan Din. Ricorda infatti che così, nel 1981, il fallimento fu evitato attraverso un'opera-

zione di aumento di capitale, sottoscritto e versato tutto con denaro della Centrale. Sottolinea che il denaro fu integralmente versato nelle casse sociali, e non « distratto » altrove. Ciò è confermato; dallo stesso Angelo Rizzoli nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata da lui sottoscritta quale Presidente della società; dal Rapporto del Collegio Sindacale della Rizzoli Editore sul bilancio al 31 dicembre 1981. Segnala che neanche con l'aumento di capitale sottoscritto e versato dalla Centrale, la società riuscì a risollevarsi, sicché nel 1982 essa fu ammessa alla procedura di amministrazione controllata, con istanza presentata, si ripete, dallo stesso Angelo Rizzoli.

Evidenzia inoltre che nel corso del primo anno della procedura di amministrazione controllata, la società – non più amministrata da Angelo Rizzoli – riuscì a contenere le perdite, ma non a ritornare in attivo, tanto che il fallimento sarebbe stato dichiarato d'ufficio, per difetto del requisito dell'utile continuazione della procedura di amministrazione controllata. Ricorda che il fallimento fu allora di nuovo evitato grazie alle consistenti rinunce del ceto creditorio, fra cui, soprattutto, del Nuovo Banco Ambrosiano, al quale fu chiesto, come alle altre banche, di rinunciare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1983, a gran parte degli interessi maturati e di concedere tassi agevolati per il successivo esercizio 1984. Tali rinunce consentirono quindi la prosecuzione della procedura concorsuale fino all'intervento della *cordata* conclusosi nel 1985. Osserva che la grave situazione di crisi finanziaria e di liquidità della Rizzoli Editore fu causata anche dalle ripetute condotte distrattive compiute da Angelo Rizzoli, il quale, proprio per questo motivo, fu rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta. Il processo penale fu promosso d'ufficio a seguito dell'ammissione della società alla procedura concorsuale. Ricorda in particolare, che Angelo Rizzoli fu riconosciuto colpevole, in primo e in secondo grado, per avere « con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, occultato, dissipato o comunque distratto

dalla loro destinazione alla gestione societaria beni sociali ed in particolare somme per un ammontare complessivo di lire 85 miliardi e 236 milioni circa, nonché di dollari USA 3.150.000; nonché per avere nelle comunicazioni sociali ed in specie nei bilanci dal 1976 al 1982 esposto fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società» come da sentenza del Tribunale Penale di Milano del 15 giugno 1993, sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello penale con sentenza in data 11 novembre 1997, che semplicemente diminuì la pena solo per intervenuta prescrizione di alcuni reati minori. Aggiunge ancora che tali accertamenti degli illeciti comportamenti di Angelo Rizzoli, in danno della società, non sono stati cancellati dalla Suprema Corte, con sentenza del 12 giugno 2009, n. 24468, invocata dallo stesso Angelo Rizzoli.

Evidenzia, ancora, che a distanza di ventisei anni, la Corte di Cassazione, lungi dal riesaminare il merito, ha semplicemente preso atto dell'abrogazione dell'istituto della amministrazione controllata e della soppressione di ogni riferimento a esso contenuto nella legge fallimentare per effetto dell'articolo 147 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5. Ricorda che la Corte ha ritenuto quindi applicabile la regola di cui al secondo comma dell'articolo 2 del codice penale, e si è limitata a revocare la condanna per *abolitio criminis*. Segnala poi che sulla base di quanto risulta da una recente sentenza della Corte di Appello Civile di Roma del gennaio 2010, Angelo Rizzoli è stato riconosciuto colpevole anche per condotte distrattive commesse in danno di una controllata della Rizzoli Editore e, precisamente, la Cineriz S.p.A. Sottolinea dunque che, nella specie, parlare di «innocenza» costituisce una plateale alterazione della verità. Ricorda che, del resto, tutta la vicenda relativa alla vendita del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera ha già costituito oggetto di altri accertamenti giudiziari, in sede civile, conclusisi sempre con puntuali condanne di Angelo Rizzoli. Al riguardo segnala, in particolare, che il giudizio

promosso da Angelo Rizzoli nei confronti, fra gli altri, di Intesa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla – anche allora – asserita illecita cessione delle sue azioni alla Cordata. Giudizio che si è concluso, oltre che con il rigetto delle domande dell'attore in assenza di qualsiasi condotta illecita dei convenuti al tempo dell'intervento della Cordata, anche con l'accertamento incidentale della congruità del complessivo corrispettivo conseguito da Angelo Rizzoli, nonché del grave stato di dissesto in cui versava la società, come da sentenza del Tribunale di Milano del 1992; il giudizio di appello avverso tale sentenza si è concluso con la conferma della sentenza di primo grado. Come da sentenza della Corte d'Appello Civile di Milano del gennaio 1996; il giudizio avanti il Tribunale di Brescia, promosso dal prof. Bazoli contro Angelo Rizzoli per il risarcimento dei danni derivanti dalle dichiarazioni diffamatorie rese agli inizi degli anni '90 da Angelo Rizzoli agli organi di stampa e televisivi – con articoli apparsi nel 1991, 1992 e 1993 su *II Sabato*, la Stampa, l'Indipendente, l'Europeo e Panorama nonché dell'intervista rilasciata da Angelo Rizzoli al Maurizio Costanzo Show – che affermava di essere stato vittima di una vera e propria «spoliazione», o meglio di una «estorsione» di cui il professor Bazoli sarebbe stato l'artefice. Tale giudizio si è concluso con la condanna dello stesso Angelo Rizzoli a risarcire il danno, come accertato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 28 ottobre 1998, passata in giudicato per non essere stata impugnata.

Ricorda, d'altra parte, anche le dichiarazioni rese dallo stesso Angelo Rizzoli, delle quali non sembra l'interessato fare cenno: egli, infatti, ha dichiarato davanti la Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, della quale era affiliato con tessera n. 532, di essere stato notevolmente beneficiario dall'operazione di aumento di capitale del 1981, grazie all'attribuzione, sostanzialmente *sine titulo*, di una partecipazione di rilievo nella Rizzoli Editore, dichiarazioni che rilegge per esteso: «d'altra parte (...) nella con-

dizione in cui mi trovavo (..) mi venne fatta una proposta in cui io avevo il 40 per cento di un'azienda che aveva 76 miliardi e 500 milioni di capitale, quindi per me era già un'ipotesi vantaggiosa. Questo era il primo punto, cioè avere il 40 per cento, quindi una posizione di rilievo in un'azienda ricapitalizzata (...) consideravo il passaggio dal 10 per cento dell'azienda sottocapitalizzata al 40 per cento di un'azienda ricapitalizzata per me già un'operazione estremamente vantaggiosa», come dichiarato in audizione da Angelo Rizzoli avanti la Commissione parlamentare di inchiesta in data 20 gennaio 1982. Aggiunge che Rizzoli, inoltre, ha scritto, in occasione dell'accettazione della proposta formulata dalla *cordata*: «proprio le considerazioni sulla vita della ripresa della Rizzoli mi inducono, contro i miei interessi personali, a dichiarare il mio consenso all'offerta presentata dal professor Rossi per incarico di un gruppo la cui potenzialità economica è tale da poter assicurare la ripresa dell'azienda»; che anni dopo aver subito la condanna al risarcimento dei danni per la diffamazione nei confronti del professor Bazoli, egli ha indirizzato a quest'ultimo una lettera di scuse in cui, fra l'altro, si legge: «oggi le acque si sono calmate e questo agevola il riconoscimento da parte mia che tutti i malvagi e offensivi disegni che Le ho attribuito in alcune interviste giornalistiche e televisive sono state il frutto del mio stato d'animo d'allora e di induzioni del tutto erronee, cui mi avevano portato i tempi, l'accanimento giudiziario nei miei confronti e l'abbandono di tanti amici del passato».

Fa notare anche che a seguito dell'intervento della *cordata* — indispensabile per evitare il fallimento —, Angelo Rizzoli poté realizzare oltre dieci miliardi di lire, a fronte della sua partecipazione sostanzialmente priva di valore tenuto conto dello stato di dissesto in cui versava la società e che, in aggiunta, Angelo Rizzoli ottenne la liberazione dalle fidejussioni bancarie personali per decine e decine di miliardi di lire; che, inoltre, Angelo Rizzoli ottenne dalla Rizzoli Editore la rinuncia a esperire

l'azione di responsabilità già deliberata e la rinuncia ai crediti nei suoi confronti per diversi miliardi di lire. Almeno 11,6 miliardi di lire erano stati espressamente riconosciuti dallo stesso Angelo Rizzoli, come da sentenza resa dal Tribunale Penale di Milano del 15 giugno 1993, ma l'azione di responsabilità sarebbe stata per recuperare le distrazioni accertate nella medesima sentenza in oltre 85 miliardi di Lire, e altre 3 milioni di dollari crediti conseguenti, fra l'altro, al fatto che Angelo Rizzoli, quando acquistò la quota azionaria del fratello Alberto, pagò il prezzo utilizzando cespiti di pertinenza della stessa società Rizzoli. Da ultimo, ricorda che tutti gli atti di trasferimento della partecipazione di Angelo Rizzoli alla *Cordata* furono vagliati dagli organi competenti dell'autorità giudiziaria e furono negoziati ed eseguiti con il coinvolgimento dei professionisti di fiducia dello stesso Angelo Rizzoli, il compianto professor Pier Giusto Jaeger e il professor Alberto Predieri. Sottolinea infine che, più precisamente, essendo stato deliberato un aumento di capitale, di lire 60.738.900.000 — ritenuto congruo dagli Organi della procedura che considerarono anche l'impegno della *Cordata* a dar corso a un ulteriore aumento nell'esercizio successivo —, Angelo Rizzoli non esercitò i suoi diritti di opzione che cedette al prezzo di lire 973.500.000 e poi cedette la residua partecipazione, diluita per effetto dell'aumento di capitale, al prezzo di lire 9.219.000.000. Sostanzialmente, a fronte dei tre aumenti di capitale succedutisi a partire dal 1977 fino al 1984, tutti via via diretti a far fronte al persistente stato di dissesto del Gruppo Rizzoli, Angelo Rizzoli non ha mai versato una sola lira.

Alla luce di tali considerazioni, invita i firmatari, il relatore e la maggioranza a non proseguire oltre l'esame del provvedimento in discussione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che sia stato corretto prevedere l'avvio dell'esame della proposta di legge in discussione. Ringrazia il relatore e il collega Levi per aver svolto una puntuale ricostruzione

di fatti che sono noti soprattutto, a chi come lui e il collega Levi appartengono ad altre stagioni repubblicane, per i nomi e per le vicende, delicate e giudiziariamente molto complesse, che sono state testé citate. Ritiene peraltro opportuno svolgere un approfondimento sui delicati temi che sono emersi, rinviando ad altra data il seguito dell'esame del provvedimento, per consentire, alla luce degli elementi emersi, una riflessione ulteriore da parte della maggioranza.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il relatore ed anche il collega Levi che, sebbene da punti di vista diversi, hanno fornito una ricostruzione puntuale degli eventi che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in discussione. Sottolinea, d'altra parte, che su questioni delicate come quelle oggetto del

provvedimento in esame è necessario che i diversi rappresentanti dei gruppi si confrontino, per verificare la possibilità di trovare una soluzione condivisa.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Fabio GARAGNANI (PdL) sollecita l'avvio dell'esame della sua proposta di legge sul diritto allo studio, già presentata, che da tempo attende di essere calendarizzata. Aggiunge inoltre che è necessario conoscere i tempi di approvazione del disegno di legge recante la riforma dell'università, attualmente pendente al Senato.

La seduta termina alle 10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) 68

Audizione di rappresentanti di Confabitare (*Svolgimento e conclusione*) 68

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto TRICARICO, *assessore alle politiche abitative del Comune di Torino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD), Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud), Roberto MORASSUT (PD) e Chiara BRAGA (PD).

Roberto TRICARICO, *assessore alle politiche abitative del Comune di Torino*, Bruno PASTORINO, *assessore alle politiche abitative del Comune di Genova* e Giovanni VERGA, *assessore alle politiche abitative del Comune di Milano*, forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confabitare. *(Svolgimento e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto ZANNI, *presidente di Confabitare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 1 (Nuove formulazioni e emendamenti approvati)</i>	79
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	76
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore)</i>	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni, avvertendo che il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco per tutta la durata dell'esame del provvedimento.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate (*pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2010*), esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento è volto a prevedere una sanzione maggiore nel caso in cui siano violate le disposizioni relative ai più importanti dispositivi del veicolo, come i sistemi frenanti, le cinture di sicurezza e gli pneumatici, lasciando una sanzione più lieve per la violazione delle disposizioni relative agli altri componenti. La riformulazione è volta a ripristinare la dizione che nel codice identifica i dispositivi di equipaggiamento e i componenti del veicolo e ad estendere la sanzione anche ai casi di mancata autorizzazione nazionale, prevista per alcune componenti in luogo dell'omologazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Toto 1.1.

Daniele TOTO (Pdl) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Toto 1.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Meta 4.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento prevede l'eliminazione della possibilità di imporre, nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali, la scorta di polizia stradale, lasciando la sola scorta tecnica. La riformulazione è volta a prevedere un generico servizio di scorta che permetta l'impiego della scorta di polizia stradale solo nei casi in cui essa sia indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Meta 4.1.

Francesco LARATTA (PD), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Meta 4.1, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Meta 4.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 5.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). L'emendamento prevede una riduzione della sanzione prevista per chi viola il divieto di insozzare la strada o le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, portandola dal pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 al pagamento di una somma da 100 a 500 euro. La riformulazione è volta a ripristinare il principio di proporzionalità tra minimo e massimo delle sanzioni previste dal codice, portando il massimo della sanzione a 400 euro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Montagnoli 5.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 5.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 5.2, che è volto a ridurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni relative all'ordine e alla pulizia delle strade. Invita altresì il presentatore a ritirare l'emendamento Meta 5.6, che prevede che le comprovate esigenze di sicurezza per la circolazione stradale, in ordine alle quali è disposto il divieto relativi alle pubblicità lungo le strade di tipo C (extraurbane secondarie) debbano essere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che il ministero non è competente in materia di itinerari internazionali di categoria C.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento a propria firma 5.2.

Francesco LARATTA (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Meta 5.6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 6.1, che interviene sulla sanzione prevista per i soggetti diversi dagli enti proprietari che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, portandola dal pagamento di una somma da 389 a 1559 al pagamento di una somma da 100 a 500 euro. Fa presente che

la sanzione così rimodulata risulta troppo esigua e pertanto non permetterebbe di raggiungere gli effetti richiesti dalla disposizione relativi alla corretta apposizione della segnaletica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Montagnoli 6.1

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento a propria firma 6.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 11.1. Ricorda che l'emendamento è ammissibile soltanto per le modifiche al comma 6, dell'articolo 11, che prevedono il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e targa personale a partire dal primo anno successivo alla data di approvazione della legge anziché dal sesto mese. Invita altresì il presentatore a ritirare l'emendamento Toto 11.3, poiché anch'esso differisce l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e targa personale, a partire dal secondo anno successivo alla data di approvazione della legge.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Daniele TOTO (PdL) appone la firma all'emendamento Simeoni 11.1 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento a propria firma 11.3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 12.1., che, intervenendo sulla disposizione che interviene in materia di intestazione fittizia dei veicoli prevedendo che ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo debba essere registrato

al PRA, anche quando non ve ne sia l'obbligo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Simeoni 12.1.

Daniele TOTO (PdL) appone la firma all'emendamento Simeoni 12.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 14.1, che aumenta notevolmente la sanzione per chi altera i ciclomotori per aumentarne la velocità e inasprisce anche la sanzione per chi circola con un ciclomotore alterato. Fa presente che la rimodulazione delle sanzioni renderebbe più pesanti quelle per chi altera un ciclomotore rispetto a quelle previste per chi commercializza ciclomotori alterati e che le sanzioni, così rimodulate, risulterebbero sproporzionate rispetto all'impianto complessivo. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Garagnani 14.2 e 14.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Antonio BORGHESI (IdV) appone la propria firma all'emendamento Monai 14.1. Giudica opportuno che ci sia una sanzione molto severa per chi effettua sui ciclomotori modifiche atte ad alterarne la velocità.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce che è necessario che sia posta una sanzione più elevata per chi produce e mette in vendita ciclomotori già alterati. Concorda peraltro con l'osservazione del deputato Borghesi in ordine all'esigenza di prevedere una sanzione assai severa anche per le officine che effettuano sui ciclomotori modifiche atte ad alterarne la velocità e pertanto propone di accantonare l'emendamento Monai 14.1 al fine di individuare una riformulazione che preveda per questa fattispecie una sanzione più severa

rispetto al testo licenziato dal Senato, e al tempo stesso equilibrata in proporzione a quelle disposte per chi commercializza ciclomotori alterati e per chi circola con tali ciclomotori.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Garagnani, dichiara che si intende che abbia rinunciato agli emendamenti a sua firma 14.2 e 14.3.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 9.30, è ripresa alle 13.50.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 16.2, che fissa a 68 anni il limite di età per guidare mezzi pesanti. Ricorda che il codice vigente prevede un limite di 65 anni e che il Senato ha innalzato questo limite a 70 anni. Ritiene peraltro che un limite di 68 anni possa essere considerato un buon compromesso tra le esigenze degli autotrasportatori e l'obiettivo di rinforzare la sicurezza stradale perseguito dal provvedimento.

Carlo MONAI (IdV) osserva che gli autotrasportatori italiani hanno fatto presente che in molti paesi europei è previsto un limite di età più alto e ciò li penalizza rispetto ai concorrenti esteri.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, giudica opportuno che venga fatta una verifica sui limiti di età per guidare mezzi pesanti negli altri Paesi dell'Unione europea. Propone quindi di accantonare l'emendamento Toto 16.2.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone altresì di accantonare l'emendamento Mussolini 17.8, al fine di individuare una data certa a decorrere dalla quale si applichi la prova pratica per la guida dei ciclomotori. Invita quindi il

presentatore a ritirare l'emendamento Monai 17.7, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto prevede una diversa formazione a seconda del veicolo invece che in relazione alla tipologia di patente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La Commissione accantona l'emendamento Mussolini 17.8.

Carlo MONAI (IdV) ritira l'emendamento a propria firma 17.7.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 19.1, che dispone l'impossibilità di conseguire di nuovo la patente nel caso in cui la patente stessa sia stata revocata per una seconda volta, a seguito di reiterazione del reato di omicidio colposo causato da un incidente provocato da un soggetto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Toto 19.1.

La Commissione approva l'emendamento Toto 19.1 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Toto 23.6, precisando che si tratta di un emendamento tecnico che si rende necessario per precisare la disposizione introdotta dal Senato in merito ai ricorsi avverso il parere delle commissioni medico locali. Invita a ritirare l'emendamento Cosenza 23.5.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

La Commissione accantona gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3. Approva quindi l'emendamento Toto 23.6 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Co-senza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 23.5.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Velo 25.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 25.3, a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare la disposizione che prevede che il computo dei proventi sia effettuata al netto delle spese. Rileva quindi che gli emendamenti Zeller 25.4 e 25.5 devono considerarsi assorbiti dall'emendamento Garofalo 25.3, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Zeller 25.6. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Velo 25.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 25.10 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere alla lettera *d*), capoverso 12-*ter* le parole: «ivi comprese le spese relative al personale». Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 25.7, a condizione che sia formulato, nel senso di prevedere soltanto che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità fuori dei centri abitati non possano essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Velo 25.9, a condizione che sia riformulato, nel senso di prevedere che le relative all'attribuzione dei proventi delle sanzioni relative a violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi automatici si applichino a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello

del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede che venga una ulteriore riflessione sulla ripartizione delle somme prevista dal comma 12-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, che è introdotto dall'articolo 25 del provvedimento in esame. Fa presente che nella formulazione approvata dal Senato, metà dei proventi spetta all'ente cui appartiene l'organo accertatore, vale a dire al comune, mentre l'altra metà all'ente proprietario della strada. Ritiene che sia opportuno prevedere che, particolarmente nel caso in cui le somme spettanti all'ente proprietario siano attribuite all'ANAS, si debba introdurre una previsione per la quale l'ente stesso è obbligato ad utilizzarle nell'ambito del territorio in cui le violazioni sono accertate.

Silvia VELO (PD) pur comprendendo le ragioni dell'osservazione del collega Montagnoli, ritiene che una previsione come quella da lui richiesta sia di difficile applicazione.

Carlo MONAI (IdV) si associa all'osservazione per cui una simile disposizione risulterebbe di difficile applicazione. Osserva altresì che i proventi in questione rappresentano comunque una quota assai esigua del bilancio dell'ANAS, per cui l'utilizzo in ambiti territoriali determinati provocherebbe notevoli complessità sotto il profilo contabile.

Michele Pompeo META (PD) evidenzia l'opportunità di una verifica in merito alla ripartizione della proprietà delle strade, dal momento che una parte importante delle rete stradale è stata attribuita alle regioni, mentre l'ANAS svolge le proprie funzioni soltanto su categorie di strade ben delimitate.

Jonny CROSIO (LNP) osserva che la situazione può differire molto da regione a regione, in quanto, ad esempio, in Lombardia la rete stradale attribuita alla regione è stata successivamente trasferita

alle province, mentre le dimensioni della rete stradale di competenza dell'ANAS possono variare considerevolmente da territorio a territorio.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ritiene condivisibile l'esigenza evidenziata dal deputato Montagnoli. Tuttavia invita la Commissione ad approvare l'emendamento Garofalo 25.3 nel testo riformulato e si riserva di svolgere un'ulteriore verifica sulla possibilità di pervenire alla definizione di un emendamento che permetta di inserire tale principio.

Silvia VELO (PD) con riferimento al proprio emendamento 25.2 osserva che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni di spettanza dei comuni risultano problematiche riguardo alla possibilità di utilizzare tali proventi per spese di personale. Osserva infatti che l'articolo in esame prevede la destinazione delle somme in questione al potenziamento dei controlli, vale a dire, per quanto concerne il personale, all'impiego di nuove unità, la cui assunzione peraltro è impedita dai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva quindi che questi ostacoli normativi possono creare problemi insuperabili per un effettivo svolgimento in misura adeguata dell'attività di controllo. Ritira quindi il proprio emendamento 25.2, nonché il successivo emendamento 25.11, in considerazione del parere favorevole espresso sui propri emendamenti 25.10 e 25.9.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 25.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Garofalo 25.3, nuova formulazione, devono considerarsi assorbiti gli emendamenti Zeller 25.4 e 25.5 e deve ritenersi precluso l'emendamento Zeller 25.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Velo

25.10, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), Baldelli 25.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e Velo 25.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala di aver inviato una lettera al Presidente della Commissione, nella quale si esprimeva la propria perplessità per la dichiarazione di inammissibilità su pressoché tutti gli emendamenti a propria firma. Osserva che il testo in esame, come approvato dal Senato, interviene un ambito di questioni così ampio che non è difficile individuare una connessione con le materie proposte nei propri emendamenti, relative in particolare alla mobilità ciclistica. Proprio di fronte all'ampiezza dei contenuti del testo all'esame della Commissione in terza lettura ritiene che dovrebbe essere rivisto il criterio di valutazione dell'ammissibilità, in modo da permettere alla Commissione stessa di esaminare e votare gli emendamenti presentati. In particolare sollecita la revisione del giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative 8.01 e 42.2. In ogni caso invita il Presidente a fornire una esplicita risposta alle questioni evidenziate nella propria lettera.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce che la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ai progetti di legge esaminati in terza lettura deve considerare in modo rigoroso la riferibilità alle parti modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Si riserva peraltro di effettuare una ulteriore valutazione sulle due proposte emendative richiamate dalla collega Motta. Più in generale ritiene che, una volta concluso l'esame del presente provvedimento, la Commissione possa impegnarsi, anche recuperando proposte di legge già presentate, nella definizione di un testo di ulteriori interventi di modifica del codice della strada, che recuperino le questioni che non è stato possibile risolvere in questa sede. Ribadisce altresì l'opportunità di una norma di delega al Governo per una revisione organica del codice, volta in particolare a collocare in

distinti testi normativi le disposizioni relative alla rete stradale, quelle relative ai componenti dei veicoli e infine quelle concernenti il comportamento degli utenti della strada, che interessano direttamente la generalità dei cittadini.

Carmen MOTTA (PD) ringrazia il presidente per le precisazioni fornite. Ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura aveva accolto l'invito a ritirare i propri emendamenti, in considerazione dell'esigenza di pervenire ad un'approvazione in tempi molto rapidi del provvedimento. Il Senato ha invece svolto un esame che, oltre a protrarsi a lungo, ha notevolmente ampliato i contenuti del testo. Per questi motivi ribadisce la richiesta di motivazione del giudizio di inammissibilità con particolare riguardo alle proposte emendative 8.01 e 42.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 26.1, che ripristina la sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada nel testo vigente per le violazioni delle prescrizioni concernenti l'uso delle luci e dei proiettori. Osserva che, in caso di approvazione dell'emendamento Terranova 26.1, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Meta 26.2 e Montagnoli 26.3.

La Commissione approva l'emendamento Terranova 26.1 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Terranova 26.1, risultano assorbiti gli emendamenti Meta 26.2 e Montagnoli 26.3.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 27.1, a condizione che sia riformulato in modo da limitarne il contenuto alla soppressione della lettera *a*) del comma 1. (*vedi allegato 1*). Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Cosenza 27.2, dell'emendamento Zeller 27.3 e dell'articolo aggiuntivo Motta 27.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 27.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Cosenza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 27.2.

Avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montagnoli 27.1, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento Zeller 27.3.

Propone quindi di accantonare l'emendamento Zeller 27.3.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte infine che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montagnoli 27.1, deve considerarsi precluso l'articolo aggiuntivo Motta 27.01. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3 e invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Toto 28.4, Tommaso Foti 28.5 e Antonino Foti 28.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

La Commissione approva gli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3, risultano preclusi gli identici emendamenti Toto 28.4, Tommaso Foti 28.5 e Antonino Foti 28.6.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Com-

pagnon 29.4, volti a sopprimere la disposizione che ha introdotto l'obbligo del casco per il conducente di bicicletta di età inferiore a 14 anni. Fa presente che tale norma risulta in larga parte inapplicabile e che dalle statistiche ufficiali emerge un dato assai basso relativo all'incidentalità dei conducenti di bicicletta nella fascia di età fino a 14 anni.

Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 29.5.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che la disposizione che prevede l'introduzione del casco per i bambini fino a 14 anni potrebbe avere delle conseguenze negative in relazione al contenzioso sugli incidenti. Rileva infatti che le società di assicurazione potrebbero servirsene per rifiutar il risarcimento dei danni occorsi a conducenti minori privi di casco.

Daniele TOTO (PdL) concorda con le considerazioni del relatore in ordine alla difficile applicabilità della disposizione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Compagnon 29.4 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Compagnon 29.4, risulta precluso l'emendamento Zeller 29.5.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Dà quindi la parola al relatore, on. Bergamini, per illustrare i pareri espressi e gli eventuali emendamenti finalizzati al recepimento dei pareri medesimi.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore* dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una osservazione, con la quale si invita a specificare se si intenda attribuire a ciascuna famiglia delle vittime una somma uguale ovvero i criteri in base ai quali possono essere determinate somme anche differenti. La Commissione Giustizia ha espresso nulla osta.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni che, in quanto volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, comportano sostanzialmente un obbligo di recepimento: specificare che l'assegnazione della somma di 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e per coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime si riferisce all'esercizio finanziario 2010; sopprimere l'assegnazione di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro e, di conseguenza, sopprimere la parte della norma di copertura finanziaria relativa a tale importo; specificare espressamente che la somma di 10 milioni di euro destinata alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime costituisce limite di spesa.

Fa presente che il parere della Commissione Bilancio contiene altresì una osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargi-

zioni, lo Stato subentri ai beneficiari, per la somma assegnata, rispetto ai diritti dei beneficiari stessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti. Rileva che in sostanza, con questa osservazione, la Commissione Bilancio richiederebbe che l'importo assegnato alle famiglie delle vittime si configuri come un'anticipazione rispetto a quanto queste percepiranno a titolo di risarcimento dalle società di assicurazione. Ritiene che tale osservazione non possa essere accolta in quanto risulta evidentemente contrastante con le finalità della proposta di legge.

La VI Commissione (Finanze) e la VIII Commissione (Ambiente) hanno espresso parere favorevole.

Infine la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una osservazione relativa alle disposizioni concernenti il completamento degli interventi di ricostruzione, che la Commissione Bilancio ha richiesto di sopprimere.

Avverte di aver predisposto l'emendamento 1.4 (*vedi allegato 2*) che recepisce le tre condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio e l'emendamento 1.5 (*vedi allegato 2*) che risponde all'osservazione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali, introducendo una riformulazione esattamente corrispondente a quella che è stata utilizzata nella legge in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Linate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Silvia VELO (PD) esprime preoccupazione per l'andamento dell'esame del presente provvedimento presso la Commissione bilancio. Giudica molto grave la relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale si dichiarava di non conoscere il numero dei morti e quello dei feriti. Censura altresì la richiesta di soppressione del finanziamento degli interventi per il completamento della ricostruzione e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emenda-

mento 1.4 del relatore, con il quale si recepisce tale condizione. Fa presente che nel recente passato sono state approvate numerose leggi che hanno recato spese, le cui finalità erano a suo giudizio di gran lunga meno importanti di quelle che si prefigge il provvedimento. Ritiene altresì, in accordo con quanto evidenziato dal relatore, che non sia in alcun modo accettabile la proposta della Commissione bilancio di ritenere il contributo alle famiglie delle vittime come un'anticipazione delle somme che percepiranno dalle società di assicurazione. In conclusione osserva peraltro che l'obiettivo principale da perseguire deve essere quello di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento e invita tutti i gruppi ad adoperarsi per raggiungere tale finalità.

Deborah BERGAMINI (Pdl) fa presente che per la ricostruzione il Governo ha già stanziato 15 milioni di euro sul fondo per la protezione civile, e che ulteriori 2,5 milioni di euro sono stati stanziati dalla regione. Esprime soddisfazione per il reperimento di 10 milioni di euro da destinare ai contributi alle famiglie delle vittime e ai feriti. Considera tale risultato tanto più rilevante se si tiene conto della attuale situazione economica e finanziaria. Osserva che, nel momento in cui il testo in esame sarà definitivamente approvato, le famiglie delle vittime potranno ricevere un contributo che potrà aiutarle a fronteggiare non solo le conseguenze terribili del disastro, ma anche i tempi lunghi necessari per la conclusione delle indagini e lo svolgimento dei processi e per l'erogazione dei risarcimenti. Rileva che non è stato possibile utilizzare il fondo della protezione civile per il completamento della ricostruzione, in quanto le risorse in esso iscritte sono destinate a mutui già stipulati. Ritiene in ogni caso molto importante il risultato che oggi la Commissione ha conseguito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, considera molto positivo il lavoro svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame. Riguardo all'impossibilità di utilizzare i fondi della protezione civile, cui la collega Bergamini faceva riferimento, esprime perplessità anche in ragione dell'utilizzo che di queste risorse è stato fatto in tempi recenti. Esprime rammarico in quanto ritiene che un più corretto utilizzo di tali risorse nel passato avrebbe consentito di reperire i fondi anche per la ricostruzione a Viareggio. Esprime in ogni caso soddisfazione per il risultato, che il proprio gruppo ha contribuito a raggiungere, stimolando la definizione di un testo migliore rispetto alla proposta iniziale.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime la soddisfazione del gruppo della Lega Nord per il lavoro svolto dalla Commissione, mentre dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla collega Velo, che evidenziano gli elementi di contrapposizione. Giudica che con l'approvazione del provvedimento si potrà dare un segnale molto positivo sia alle famiglie delle vittime sia all'intero Paese.

Carlo MONAI (IdV) esprime la soddisfazione del gruppo dell'Italia dei valori per il risultato raggiunto. Giudica tuttavia necessaria una riflessione in ordine agli episodi che producono conseguenze drammatiche per il Paese, come i disastri ferroviari, aerei o anche gli infortuni sul lavoro o l'inquinamento derivante da nubi tossiche. Ritiene che sarebbe opportuno, anziché intervenire con provvedimenti di carattere episodico, predisporre una sorta di legge quadro di valenza generale, anche recuperando il principio, indicato nel parere della Commissione Bilancio, dell'erogazione di contributi statali in tempi rapidi, in modo da offrire alle famiglie delle vittime un'anticipazione, in attesa del risarcimento del danno.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime a nome del proprio gruppo soddisfazione

per il provvedimento, che dimostra che il Parlamento ha lavorato in modo unitario, senza distinzioni di gruppo, per pervenire all'approvazione di un rilevante intervento a favore delle vittime di un disastro molto grave. Ritiene che il reperimento di un importo complessivo di 10 milioni risulti assai significativo, stante anche il difficile contesto economico e finanziario, e osserva che il provvedimento costituisce una risposta in tempi rapidi per le famiglie delle vittime. Non reputa condivisibili le osservazioni della collega Velo sulla Protezione civile, che ha dimostrato più volte di saper intervenire con rapidità ed efficacia. Ritiene che debba essere svolta una riflessione non solo in ordine ai disastri ferroviari e aerei ma anche ai fenomeni franosi e alluvionali che hanno spesso conseguenze devastanti per le popolazioni dei territori interessati. Giudica pertanto utile che una simile questione sia affrontata in altra sede in modo organico. In conclusione ribadisce quindi il proprio giudizio positivo sul provvedimento definito dalla Commissione e ringrazia il relatore per il lavoro svolto con tanto impegno.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

NUOVE FORMULAZIONI E EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: « soggetti ad omologazione » fino a: « marcatura, è » con le seguenti: « senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624. È »;

b) sostituire le parole da: « . I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma » con le seguenti: « chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, »

1. 1. (nuova formulazione) Toto.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: « tecnica ».

4. 1. (nuova formulazione). Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

(Approvato)

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da euro 250 a euro 1.000 » con le seguenti: « da euro 100 a euro 400 ».

5. 1. (nuova formulazione) Montagnoli.

(Approvato)

ART. 19.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del medesimo comma 1 ».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 ».

19. 1. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « riduzioni della validità della patente » inserire le seguenti: « , anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, » e dopo le parole: »che tenga conto del nuovo termine di validità » inserire le seguenti: « ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « la riduzione del termine di validità della patente » aggiungere le seguenti: « o i diversi provvedimenti che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, ».

23. 6. Toto.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: « al netto delle spese » e

le parole « svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) »;

b) al capoverso comma 12-quater:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « Ciascun ente di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « Ciascun ente locale » e sostituire le parole: « dei proventi di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « del 10 per cento annuo » con le seguenti: « del 30 per cento annuo » e sostituire le parole: »da quanto previsto dal comma 12-ter » con le seguenti: « da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter ».

25. 3. (nuova formulazione). Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: « ivi comprese le spese relative al personale ».

25. 10. (nuova formulazione). Velo.

(Approvato)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

25. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2 ».

25. 9. (nuova formulazione). Velo.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, capoverso ART. 152, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. »;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

« 1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 ».

26. 1. Terranova, Toto, Garofalo.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 1. (nuova formulazione) Montagnoli

(Approvato)

ART. 28.

Sopprimerlo.

* **28. 1.** Montagnoli.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **28. 2.** Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **28. 3.** Compagnon, Mereu.

(Approvato)

ART. 29.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

* **29. 2.** Zeller, Brugger.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

* **29. 3.** Toto, Terranova.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

* **29. 4.** Compagnon, Mereu.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
(Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: 10 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2010;

2) sopprimere le parole da: , nonché la somma di 10 milioni fino alla fine del comma;

b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della

presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (*Discussione e approvazione*) 83

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viezoli.

La seduta comincia alle 13.55.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto

stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda, quindi, che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge n. 2713, approvata in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato, adottata come testo base, e l'abbinata proposta di legge n. 1335 Vannucci. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 maggio 2010.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, riepiloga le fasi principali dell'*iter* in sede referente. Illustra, quindi, i contenuti della proposta di legge n. 2713, approvata in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato, di cui si riserva di proporre l'adozione come testo base per il seguito della discussione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI conferma la valutazione positiva del Governo sulla proposta di legge n. 2713, approvata in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato, già espressa nel corso dell'esame in sede referente, ed esprime soddisfazione per la rapidità con cui la Commissione è pervenuta all'approvazione definitiva del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge n. 2713, approvata in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle 14.05.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finali.

Carmine Santo PATARINO (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di legge in esame, che ritiene essere tra i più qualificanti provvedimenti approvati dalla Commissione in questa legislatura, soprat-

tutto in considerazione dei soggetti beneficiari della proposta medesima.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo in qualità di primo firmatario della proposta di legge n. 1335, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di legge adottata come testo base, ringraziando il relatore e tutti i membri della Commissione per la rapida approvazione del provvedimento e per l'ampiezza di consensi emersa nel corso dell'esame.

Paola BINETTI (UdC) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di legge adottata come testo base, sottolineando l'importanza dell'ampia convergenza che su tale proposta di legge si è registrata, in una fase tanto complessa e delicata per il Paese.

Carlo CICCIONI (PdL) esprime la propria personale soddisfazione per l'imminente approvazione di una proposta di legge che nasce da iniziative legate al territorio da cui proviene, ritenendo che il progetto di legge in esame costituisca una risposta efficace ai problemi di un numero fortunatamente ristretto di cittadini e delle loro famiglie.

Laura MOLTENI (LNP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di legge adottata come testo base, ritenendo che essa risponda in modo efficace alle specifiche esigenze dei soggetti interessati.

Carla CASTELLANI (PdL) desidera esprimere un giudizio fortemente positivo sulla proposta di legge che la Commissione si accinge ad approvare, sottolineando, in particolare, il ruolo prezioso delle associazioni di volontariato nel sostegno, tra l'altro, alle persone sordocieche.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, esprime soddisfazione per l'ampio consenso emerso sulla proposta di legge adottata come testo base. Desidera, quindi, ringraziare il presidente, il Governo, tutti

i membri della Commissione e gli uffici per il contributo fornito al rapido esame della medesima.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte, altresì, che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 2713, approvata in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame è pervenuto solo il nulla osta della VI Commissione, mentre le altre Commissioni non hanno ancora espresso il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Dopo un intervento del deputato Luciano AGOSTINI (PD), intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Angelo ZUCCHI, e i deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Massimo FIORIO (PD).

Pasquale PAPICCIO, *coordinatore delle politiche agricole della UILA-UIL*, Davide FIATTI, *funzionario del dipartimento agricoltura della FLAI-CGIL*, Paolo MATTEI, *segretario federazione nazionale dell'UGL Agroalimentare* e Stefano FAIOTTO, *segretario nazionale della FAI-CISL*, replicano con distinti interventi.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	87
<i>ALLEGATO (Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso – Testo approvato nella seduta del 27 maggio 2010)</i>	88
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo .	87

*Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza
del Presidente PALMIZIO.*

La seduta comincia alle 13.30.

*(La Sottocommissione approva il verbale
della seduta precedente).*

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito, illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 3 al 15 giugno 2010.

Mette pertanto ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene comunicato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario trasmesso dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 3 al 15 giugno 2010.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO
(Testo approvato nella seduta del 27 maggio 2010)**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

consultati i rappresentanti della RAI,
dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo per il periodo compreso tra giovedì 3 giugno e

martedì 15 giugno 2010, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso

televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad

un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva sono le seguenti:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6165	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	La ricerca come servizio al malato: l'esperienza delle strutture ospedaliere Fatebenefratelli	TELEVISIVA
6170	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani	Salute senza frontiere: un progetto itinerante per l'assistenza sanitaria gratuita	TELEVISIVA
6218	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Credito al consumo e sovraindebitamento delle famiglie	TELEVISIVA
6222	Associazione italiana Tinnitus Acufene	Smuovere il Ministero della Salute per il riconoscimento della patologia dell'acufene	TELEVISIVA
6258	Associazione culturale "Agorà di Isabella di Morra"	Isabella di Morra nel Rinascimento.	TELEVISIVA
6289	Lega Anti Vivisezione	L'alimentazione vegetariana: una scelta etica e salutare	TELEVISIVA
6310	Centro studi e ricerche Francesco Grisi	L'impegno culturale di Francesco Grisi	TELEVISIVA
6319	Federazione italiana comunità terapeutiche	La doppia diagnosi	TELEVISIVA
6346	Laboratorio Privacy Sviluppo	La persona protagonista: ricerche e attività del Laboratorio	TELEVISIVA
6351	Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario	Aiuto pubblico allo sviluppo. La situazione in Italia, DPEF e Finanziaria	TELEVISIVA
6361	Comitato Nazionale Minoranze Etnico-Linguistiche Italia	Le etnie storiche e i valori antropologici	TELEVISIVA
6368	Centro Europa 2	Archecosta	TELEVISIVA
6377	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto per una globalizzazione a misura d'uomo	TELEVISIVA
6383	Associazione Vita Universale	Presentazione del libro "Reincarnazione" nella fede del cristianesimo originario. Affrontare la vita in modo diverso, con più speranza e sicurezza	TELEVISIVA
6402	Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna	La piazza nella poesia italiana del Novecento	TELEVISIVA
6432	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	Donne nella storia	TELEVISIVA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6434	Associazione per il cinema e il turismo	XII edizione del Festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale	TELEVISIVA
6436	Mentoring USA-Italia	Mentoring Usa/Italia	TELEVISIVA
6446	Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia	Liberi dal panico - Non vivere mai senza vita	TELEVISIVA
6450	Consiglio Italiano per i rifugiati Onlus	Rifugiati: sopravvivere alla tortura	TELEVISIVA
6451	Comitato Nazionale contro mobbing-bossing scolastico	Abnorme aumento dei trasferimenti dei docenti: fuga di massa da troppe Scuole sempre più feodalizzate dall'Autonomia alla ricerca di una scuola vivibile.	TELEVISIVA
6452	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ballare	TELEVISIVA
6428	Associazione romana artisti associati	Gran Premio della canzone italiana - Vetrina per un disco	TELEVISIVA
6389	Fondazione Ant Italia Onsul	A.N.T.: un nuovo modello di welfare	RADIOFONICA
6447	Associazione Liberi dal Panico e Dall'Ansia	Liberi dal panico – Non vivere mai senza vita	RADIOFONICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 10.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . A.C. 3496 – Governo (Parere alla Commissione VIII) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizione)</i>	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	9
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	17
5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT	10
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	11
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	19
<i>ALLEGATO 4 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	21
AVVERTENZA	16

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo ed abb./A	24
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02952 Capano: Sulla revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	35

SEDE CONSULTIVA:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti ed abbinata (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	25
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	37
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	34

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	41
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010	45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
5-02951 Galletti e altri: Indennizzi agli italiani espulsi dalla Libia nel 1970	45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	46
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	51
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	58
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Nuovo testo C. 3400 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione magistrati tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria	59
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Sui lavori della Commissione	67
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
Audizione di rappresentanti di Confabitare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Nuove formulazioni e emendamenti approvati</i>)	79
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	76
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
XII Affari sociali	
SEDE LEGISLATIVA:	
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (<i>Discussione e approvazione</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
---	----

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	86

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame di domande per l'Accesso	87
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di richieste di accesso – Testo approvato nella seduta del 27 maggio 2010</i>)	88
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo .	87

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,60



16SMC0003310